

## XXIII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

<b>Comunicazioni</b> della Presidenza . . . . .	Pag. 836
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
Demani comunali nelle provincie napoletane e siciliane (BACCELLI G.) . . . . .	828
Infortunati degli operai nel lavoro ( <i>Coordinamento</i> ). . . . .	822
GIANOLIO ( <i>relatore</i> ). . . . .	822
Costruzioni stradali ( <i>Discussione</i> ): . . . .	829
ABIGNENTE . . . . .	829-31
CUZZI . . . . .	831
DE NAVA . . . . .	830-31
FASCE ( <i>relatore</i> ) . . . . .	830
NICCOLINI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	832-34
RICCIO . . . . .	833-35
TRIPEPI . . . . .	829-34
Creazione di un nuovo titolo consolidato 3,50 per cento ( <i>Discussione</i> ): . . . . .	837
ALESSIO . . . . .	837
FRASCARA GIACINTO . . . . .	843
RAVA . . . . .	848
<b>Interrogazioni:</b>	
Impiegati del comune di Reggio Calabria:	
RONCHETTI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	808
TRIPEPI . . . . .	808-09
Matrimonio degli ufficiali del Regio esercito:	
ARCONATI . . . . .	810
PONZA DI SAN MARTINO ( <i>ministro</i> ). . . . .	809
Dimostrazioni di soldati richiamati:	
GUERCI . . . . .	817
LUCIFERO . . . . .	813
MEL . . . . .	814
PONZA DI SAN MARTINO ( <i>ministro</i> ). . . . .	811-17
PRESIDENTE . . . . .	816-17
SANTINI . . . . .	816
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Lavori parlamentari:	
LUZZATTI L. . . . .	851
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>	
Riposo domenicale:	
BACCELLI G. ( <i>ministro</i> ) . . . . .	821
BRUNIALTI . . . . .	821
CABRINI . . . . .	817-22
<b>Verificazione dei poteri (Convalidazione).</b>	807
<b>Votazione segreta (Risultamento):</b>	
Infortunati degli operai nel lavoro . . . . .	851
Costruzioni stradali . . . . .	852

La seduta comincia alle ore 14,10.

Stelluti-Scala, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Petizioni.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto delle petizioni.

Stelluti-Scala, segretario, legge:

5933. Pascatina Agrillo con molte migliaia di cittadini di Napoli e provincia fa istanza perchè venga respinto ogni tentativo inteso ad introdurre nella legislazione italiana l'istituto del divorzio.

## Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Fusinato, di giorni 5; Ginori-Conti, di 5; Fiamberti, di 5; Menafoglio, di 5; Bertesi, di 10; Morpurgo, di 15; Florena, di 20; Boreciani, di 60. Per motivi di salute, l'onorevole Valli Eugenio, di giorni 5.

(Sono conceduti).

## Verificazione dei poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nella tornata del 22 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima:

Milano V, onorevole Turati Filippo.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della convalidazione, proclamo l'onorevole Turati Filippo a deputato del V Collegio di Milano.

## Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole De Felice-Giuffrida al presidente del Consiglio, « sulla minacciata deviazione delle acque del Serchio ».

Non essendo presente l'onorevole De Felice-Giuffrida, questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Calissano al ministro della guerra « sulla continua violazione delle Convenzioni esistenti tra la città di Alba e l'Amministrazione militare circa il presidio locale, e sulle sue intenzioni in proposito. »

L'onorevole Calissano non è presente, e perciò anche questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene dopo l'interrogazione dell'onorevole Montemartini al ministro dell'interno « sul contegno delle Autorità di pubblica sicurezza a Varzo e Iselle. »

L'onorevole Montemartini non è presente. La interrogazione s'intende ritirata.

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Tripepi al ministro dell'interno « sui motivi che determinano il ritardo del provvedimento ministeriale da emanarsi sul ricorso gerarchico degli impiegati del comune di Reggio Calabria. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Ronchetti**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La ragione per la quale si ritarda dal Ministero dell'interno a decidere sui ricorsi a cui si riferisce l'interrogazione dell'onorevole Tripepi, è unicamente questa: che quei ricorsi avevano bisogno di una larga istruttoria.

Il Ministero dell'interno ha poi richiesto al prefetto i documenti indispensabili per poter risolvere la questione, e poichè qualche ritardo nell'averli si è effettivamente verificato, io stesso, non più tardi di oggi, ho ripetuto le sollecitazioni. Ora, appena tutti gli atti saranno qui arrivati, si procederà senz'altro all'esame ed al giudizio della vertenza.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

**Tripepi** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale implicitamente mi ha dato ragione quando lealmente ha riconosciuto che veramente un po' soverchio è stato il ritardo. Io dico però non un po', ma molto soverchio il ritardo poichè per decidere sopra un ricorso gerarchico pel quale bastano due minuti, stare un anno mi pare troppo; ma riconosco che non c'è colpa del Ministero dell'interno e che tutta la colpa è di quei tali funzionari delle Provincie i quali cre-

dono di salvare il mondo mettendo questi piccoli inciampi al corso ordinario degli affari. Se si dovesse ammettere che per decidere un ricorso gerarchico diretto contro un provvedimento prefettizio al Ministero si dovesse aspettare un anno, come si è aspettato in questo caso, sarebbe una enormità che dovremmo correggere. Riconosco, come ho detto, che la colpa non è del Ministero il quale non può avere sott'occhi tutti questi affari e che è colpa dei funzionari locali cui fu mandato l'affare per essere istruito. Io ho la lettera in tasca di Sua Eccellenza Giolitti che mi rispondeva fino dal 20 giugno 1901: « mi è pervenuto il reclamo del signor Polimeni Gaetano da lei comunicatomi e non ho ommesso d'incaricare il prefetto di Reggio Calabria a compiere l'istruttoria prescritta. 20 giugno 1901. »

Come vede, onorevole sotto-segretario di Stato, siamo oramai quasi ad un anno di distanza! Il Ministero dell'interno in generale per tutti i ricorsi è molto sollecito poichè dopo un mese o 40 giorni al massimo decide e allora sorge un'altra accusa non contro il ministro dell'interno, ma contro quei tali funzionari: come va che alcuni ricorsi li istruiscono in 30 o 40 giorni e altri in un anno? Ma non voglio fare accuse e mi contento della tiratina di orecchie che il sotto-segretario di Stato mi promette di aver dato a quei funzionari. Egli lo ha fatto ed io ne sono pago. L'essenziale è questo che il Governo stesso ha riconosciuto la ragionevolezza del mio lamento e della mia interrogazione.

**Ronchetti**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Ronchetti**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Debbo ancora una parola di risposta all'onorevole interrogante, il quale è stato molto cortese con me e col Ministero che rappresento, ma è stato un po' ingiusto con le autorità locali di Reggio Calabria.

Io ho creduto di non dover esporre alla Camera la storia di questi ricorsi, perchè mi pareva inutile; ma dopo le conclusioni alle quali l'onorevole interrogante è venuto, se la Camera me lo permette, conviene che io ne parli brevissimamente a giustificazione anche di quel prefetto.

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria nella seduta del 17 e 19 aprile dell'anno passato aveva fatto parecchie nomine e promozioni fra gli impiegati municipali.

Ma il prefetto con Decreto del 7 e 17 maggio annullava le nomine perchè fatte senza concorso, e le promozioni perchè, a suo dire, costituivano spese facoltative non ammissibili, date le condizioni di quel bilancio. Contro questi Decreti ricorrevano al Ministero tanto il sindaco, quanto sette impiegati. Mentre si istruivano i ricorsi, sopravvenne in agosto lo scioglimento del Consiglio comunale di Reggio...

**Triepi.** In settembre!

**Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno.**

... In agosto, onorevole Triepi; il Decreto di scioglimento è del 9 di agosto. Allora il commissario regio, nell'intento di por fine all'agitazione degli animi, recedette per sua parte dal ricorso presentato dal sindaco di Reggio, sicchè non rimasero in vita che i ricorsi degli impiegati.

Il commissario poi successivamente compilava un organico degli impiegati che concedeva loro gli stessi vantaggi che avrebbero ottenuto con l'esecuzione della deliberazione presa a loro favore dal Consiglio comunale nell'aprile antecedente. Per tal modo il commissario regio confidava che gli impiegati ricorrenti avrebbero desistito dai ricorsi.

Fu per questa speranza che avvennero anche gli indugi alla spedizione a Roma degli atti da parte della autorità locale. Gli atti arrivati qui in gennaio furono rimandati a Reggio, come dissi dianzi, per essere completati, nel successivo febbraio; e se ivi ancora rimasero giacenti, fu sempre per amore dell'amichevole atteso accordo.

Quindi anche le autorità locali meritano giudizio riguardoso avendo agito con lentezza soltanto per il desiderio di calmare l'agitazione degli animi e di impedire che una deliberazione ufficiale, qualunque fosse, creasse un ambiente difficile.

Nondimeno, siccome giudici dei propri interessi sono coloro che hanno presentato i ricorsi e siccome essi li hanno mantenuti malgrado le contrarie esortazioni avute, io ho creduto mio dovere di fare una prima e una seconda sollecitazione in questo mese, perchè fossero inviati al Ministero i documenti necessari per deliberare con la massima sollecitudine.

**Triepi.** Una parola sola, onorevole presidente. Voglio dire che tutta la differenza tra l'opinione mia e quella dell'onorevole sotto-segretario di Stato sta in ciò, che egli

vuole accordare le attenuanti ai funzionari locali ed io voglio negar loro anche quelle. (Oooh!)

**Presidente.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Staglianò al ministro delle poste e dei telegrafi « sui motivi del deplorabile ritardo per l'impianto delle collettorie postali nei comuni di Centrache, Cenadi e Olivadi in provincia di Catanzaro. »

Non essendo presente l'onorevole Staglianò, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Arconati al ministro della guerra « per sapere: a) se stia in fatto, e per quali motivi, che il Tribunale supremo di guerra e marina dinieghi la libera disponibilità della rendita vincolata per il matrimonio dell'ufficiale del Regio esercito quando lo stipendio lordo dell'ufficiale stesso e l'età sua di quaranta anni compiuti gli accorderebbero tale libera disponibilità, a norma degli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554; b) se nell'affermativa, non trovi necessario presentare un disegno di legge che dichiari i termini e la portata dei due citati articoli. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.**

Lo scopo della legge sul matrimonio degli ufficiali è quello di assicurare il decoro degli ufficiali stessi e delle loro famiglie; è perciò che si esige la garanzia di un dato reddito annuo. Questo reddito dall'articolo 2 della legge è commisurato ai maggiori o minori bisogni della famiglia che probabilmente verrà a gravare sull'ufficiale a seconda che contrarrà il matrimonio in età più o meno giovane con la probabilità di maggiore o minore prole. L'articolo 2 dice: « Non può ottenere il Regio assentimento l'ufficiale che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire 4 mila cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario, a favore della futura sposa e della prole nascita, sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.

« Il reddito annuo di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire 3 mila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per gli ufficiali dei Reali carabinieri di qualunque età

provenienti dai sotto-ufficiali della stessa Arma.»

È chiaro pertanto che questo articolo si riferisce agli ufficiali che hanno ancora da contrarre matrimonio e che la facoltà di costituire una rendita di lire 3 mila invece di lire 4 mila non può riguardare che questi e non quelli che hanno già contratto matrimonio.

Infatti se un ufficiale che contrae matrimonio prima dei quarant'anni e costituisce una rendita di quattromila lire potesse, una volta compiuti i quarant'anni, ridurre la rendita a tremila lire, si verrebbe ad eludere completamente lo spirito della legge perchè egli avrebbe già una numerosa famiglia e gravosi impegni che certo non diminuirebbero per essere egli più avanzato in età. Nè questo fatto è infirmato dall'aver l'ufficiale conseguito uno stipendio maggiore, perchè l'aumento progressivo dello stipendio è un fattore comune per tutti, del quale la legge ha tenuto il debito conto nello stabilire la cifra della dote.

L'onorevole Arconati cita poi anche l'articolo 6 che dice: « La rendita diviene liberamente disponibile: A) quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila, ovvero tremila, secondo i casi rispettivamente preveduti nell'articolo 2; B) Quando l'ufficiale cessa definitivamente dal servizio attivo permanente; C) Quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale; D) Quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine in età minore non maritate.

Dunque l'interpretazione che il tribunale supremo di guerra ha dato sempre alla legge è questa: Se un ufficiale prende moglie prima dei quarant'anni si esige la rendita di quattromila lire. Supponendo che il suo stipendio, all'atto del matrimonio, sia di lire 3200, egli deve vincolare la differenza, ossia una rendita di lire 800. Quando il suo stipendio raggiunga o superi le lire 4000 (e non 3000), egli può svincolare la rendita complementare; e ciò, sia che egli abbia più o meno di 40 anni: poichè l'obbligo fattogli dalla legge, all'atto del suo matrimonio, è sempre di avere 4000 lire di reddito garantito. Se invece l'ufficiale ha preso moglie dopo 40 anni, cioè con l'obbligo soltanto di presentare un reddito complessivo, compresa la dote di tre mila lire, allora, se il suo

stipendio, all'atto del matrimonio, è inferiore, deve vincolare la rendita complementare; e la può svincolare, quando lo stipendio raggiunga una cifra maggiore. Insomma chi ha preso moglie col vincolo di presentare il reddito dotale di lire 3000, lo può svincolare, per arrivare a lire 3000; chi ha l'obbligo invece di vincolarne 4000, deve mantenere queste lire 4000, perchè egli avrà preso moglie più giovane e quindi avrà una famiglia maggiore. Per conseguenza, io non posso che rimettermi alla interpretazione che ha dato sempre, in questo senso, il Tribunale Supremo di guerra e marina.

**Presidente.** L'onorevole Arconati ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta ricevuta.

**Arconati.** Io confidavo proprio che l'onorevole ministro della guerra mi avrebbe dato una risposta che tranquillasse questi vecchi ufficiali, e, insieme, rendesse omaggio a quel criterio equitativo di parità di trattamento, che, quand'anche non fosse nella lettera, è certo nello spirito della legge 24 dicembre 1896.

Non posso, quindi, dichiararmi sodisfatto di una risposta che è conforme all'altra parimenti negativa che or ora mi si assicurava avere il ministro data, tempo fa, ad una identica interrogazione, presentata dall'onorevole Domenico Pozzi. E me ne duole, perchè questa ostinazione del ministro mi persuade fraintendere egli, secondo l'avviso mio, la legge Pelloux del 1896, legge che a me parve sempre suggerita dall'intento di agevolare, e non di ostacolare, lo stato matrimoniale degli ufficiali.

Tale è almeno il concetto che io, senza aver potuto risalire a tutta la genesi di questa legislazione sul matrimonio degli ufficiali, mi sono formato, quasi direi, istintivamente, ma razionalmente.

E dico razionalmente, perchè alle obiezioni fattemi dall'onorevole ministro per dimostrare logica la interpretazione che egli dà alla legge, io non ho che a ribattere che l'articolo 9 della legge Pelloux del 1896 dice puramente e semplicemente:

« Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dell'articolo 6 (le quali richiamano le disposizioni dell'articolo 2, cioè l'alternativa dei 40 anni di età e dello stipendio lordo, con gli aumenti sessennali, determinato in lire 3,000 ovvero dello stipendio lordo di lire 4,000) si applicano alle

rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti. »

Quando io considero che questi ufficiali, che hanno toccata l'età di 40 anni e raggiunto uno stipendio di 3 mila lire, meritano di essere, dal punto di vista del tema in parola, considerati più benevolmente di quelli che abbiano contratto matrimonio solo all'età di 40 anni, mi dolgo, e mi dolgo moltissimo, della risposta dell'onorevole ministro, che mette parecchi bravi ufficiali inferiori in condizioni per poco deplorabili, non appena si pensi che parecchi tra loro (e l'onorevole ministro non può ignorarlo), affidati dalla interpretazione generalmente e — mi si conceda la parola una volta ancora — razionalmente e logicamente data all'articolo 9 testè citato, ebbero a garantire i terzi, che sovvennero i mezzi per la cauzione del loro matrimonio, che, non appena toccati i 40 anni e lo stipendio delle tremila lire, avrebbero ottenuta la piena disponibilità della cauzione medesima.

Orbene, veda l'onorevole ministro se, oltrechè una questione semplice di equità e di giustizia — oltrechè una questione di logica ermeneutica legale — non si annidi in questo argomento anche il pericolo di sentire, per poco, tacciati di slealtà, e senza che ne abbiano ombra di colpa, dei vecchi ed onesti ufficiali.

Non conosco e, ad ogni modo, non posso e non debbo entrare a parlare, per apprezzarli in qualsiasi guisa, i motivi che indussero l'autorità giudiziaria, il Tribunale Supremo di guerra e marina, a risolvere la questione così come mi si afferma essere stata risolta. Ma mi pare che sia assolutamente arbitrario il derivare dall'articolo 6 la conclusione accennata dal ministro, e, cioè, che l'articolo 6 medesimo, in relazione all'articolo 2, non sia applicabile, in onta al generico disposto dell'articolo 9, che a quelli ufficiali che sieno passati a matrimonio solo dopo toccati i 40 anni.

Di fronte a queste brevi considerazioni, che il tempo ristretto solo mi consente di fare, ripetendomi insoddisfatto della risposta avuta, mi riservo di presentare d'iniziativa mia un disegno di legge, perchè il Parlamento risolva la questione, la quale è, per me almeno, più che una questione di diritto, una questione di equità e di parità di trattamento tra gli ufficiali.

**Presidente.** Segue un'interrogazione dell'onorevole Lucifero al ministro della guerra « per sapere se sia vera una dimostrazione di richiamati che si afferma avvenuta in Piacenza. »

Sullo stesso argomento hanno presentato le seguenti interrogazioni gli onorevoli:

*Mel*, al ministro della guerra, « sulle dimostrazioni antimilitari seguite in parecchi presidî del Regno per opera dei richiamati sotto le armi della classe 1878, e sui provvedimenti atti a prevenire il ripetersi di simili manifestazioni che attentano ai principî della disciplina e della subordinazione nell'esercito. »

*Monti Guarnieri*, al ministro della guerra, « per sapere quanto siano vere le notizie pubblicate da taluni giornali su dimostrazioni avvenute in varie città d'Italia per parte di soldati richiamati in servizio della classe 1878. »

*Santini*, al ministro della guerra, « per conoscere il suo pensiero intorno agli atti di indisciplina verificatisi in talune città tra i richiamati della classe di leva 1878 del regio Esercito. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

**Ponza Di San Martino**, ministro della guerra. Per rispondere a questa interrogazione io debbo anzitutto ristabilire i fatti, sfrondandoli delle molte esagerazioni di cui furono rivestiti.

La sera del 26 marzo in Piacenza, si riuniva sulla piazza dei Cavalli un gruppo di circa 15 richiamati, emettendo il grido: Vogliamo il congedo della classe 1878! Grido a cui fecero eco anche alcuni dei borghesi presenti. Bastò però l'intervento di un funzionario di sicurezza pubblica e di alcune guardie municipali perchè il gruppo si sciogliesse ed i richiamati rientrassero pacificamente nelle loro caserme.

L'autorità locale militare non diede da principio grande importanza a questo fatto, attribuendolo ad uno dei soliti incidenti di gente avvinazzata. Però l'indomani facendo la sua inchiesta per iscoprire i colpevoli, i quali non si erano potuti identificare il giorno prima, perchè non si era trovato sulla piazza nessun superiore militare, si venne a sapere che nel giorno antecedente circa 70 richiamati si erano riuniti clandestinamente sulla sinistra del Po e cioè sotto un arco del ponte della ferrovia e là avevano

discusso sul modo di esercitare una pressione per ottenere il congedamento.

Ora questa circostanza dava alla dimostrazione della sera prima ben altra gravità di quella che da principio le si fosse attribuita. Intanto però la grande pubblicità data al fatto, e data con straordinaria esagerazione, perchè si parlò di rivolte, di pronunciamenti, di rifiuto di obbedienza e che so io, tutte cose che le inchieste posteriori dimostrarono affatto inesistenti, perchè dappertutto, a Piacenza come altrove, i richiamati ubbidirono sempre alla prima intimazione, risvegliò nei richiamati uno spirito malsano di imitazione, e sia per questa, sia per altre cause di cui dirò in appresso, si ebbe un contraccolpo in altri presidî.

Effettivamente la sera del 27 a Tortona, la sera del 28 a Vercelli, a Milano ed a Como, gruppi più o meno numerosi di richiamati si riunirono nei punti centrali delle città ed emettendo grida o col semplice fatto della riunione intesero protestare a favore del congedamento della loro classe.

In tutti questi presidî però le autorità locali, messe sull'avviso dal fatto di Piacenza, presero subito misure energiche, in modo che fu possibile identificare una buona parte dei colpevoli e prendere i necessari provvedimenti per punirli.

Il Ministero intanto, compreso della necessità di troncato tosto il male dalle radici, manifestava alle autorità il fermo intendimento del Governo che le deprecabili dimostrazioni non si avessero a ripetere e che i colpevoli fossero puniti con tutto il rigore consentito dalle nostre leggi e dai nostri regolamenti e le invitava pertanto ad applicare tutte le misure preventive ed esecutive necessarie per ottenere lo scopo. E lo scopo difatti fu ottenuto immediatamente, perchè se vi fu ancora qualche tentativo di dimostrazione in tre presidî, cioè a Savigliano, a Cuneo e a Torino, esso fu tosto represso ed in breve tempo lo stato normale disciplinare fu ripristinato in tutti i presidî militari del Regno.

Intanto però nel pubblico non solo continuavano le esagerazioni, ma si inventavano di sana pianta fatti immaginari. Così si è parlato di dimostrazioni accompagnate da atti di indisciplina e di insubordinazione, che sarebbero avvenuti a Parma, a Verona ed a Novi Ligure, fatti che sono risultati completamente falsi. Si è stampato che a Vicenza i richiamati avrebbero ac-

clamato le parole pronunziate da un conferenziere socialista che teneva riunione in un locale attiguo alla caserma; mentre da accurata inchiesta è risultato che da quella caserma non si potevano comprendere le parole del conferenziere e che i soldati fecero eco, schiamazzando, all'applauso fatto dall'uditorio. Anche il fatto, che si diceva avvenuto pure a Vicenza, di grida, di proteste per non voler portare lo zaino durante l'istruzione militare, è risultato totalmente insussistente ed altrettanto dicasi per parecchi altri presidî, nei quali, al dire di qualche giornale, sarebbero avvenute mancanze disciplinari collettive più o meno gravi.

Si ebbero bensì a deplorare in qualche presidio assenze indebite in occasione delle feste pasquali, ma simili mancanze, le quali sono ovvie nelle truppe a base territoriale, hanno evidentemente un carattere molto diverso da quello delle gravi infrazioni di cui qui si tratta.

Stabilita così la verità dei fatti se ne dovrebbero investigare le cause. Io premetto che fatti di simil genere non sono nuovi negli annali militari e si sono verificati in varie epoche negli eserciti più solidamente costituiti. Ma, per limitarci a parlare di noi, ricordiamo che nel novembre 1870 in Piazza della Signoria a Firenze si riunirono all'ora dell'uscita dei deputati dalla Camera due o tre centinaia di richiamati gridando: o guerra o congedo... (*Rumori — Interruzioni*)

**Leali.** È un'altra cosa.

**Santini.** È meglio dimenticarli certi fatti.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.**  
...senza che l'incidente abbia avuto un seguito.

Nel nostro caso può avere influito sull'animo dei richiamati il fatto che essi avevano attribuito il loro richiamo alle armi esclusivamente al minacciato sciopero dei ferrovieri. Scongiurato questo e congedati i ferrovieri militarizzati, essi, non rendendosi conto di altre esigenze che imponevano la loro permanenza alle armi, hanno creduto che questa non fosse giustificata. In secondo luogo ha potuto anche avere avuto funesta influenza la voce senza fondamento propalata ad arte di una spedizione all'estero. (*Commenti — Interruzioni*).

Queste circostanze abilmente sfruttate dai nemici dell'esercito (*Rumori*) bastano forse a spiegare i deprecabili fatti avve-

nuti i quali fortunatamente restarono circoscritti entro limiti ristrettissimi.

Ciò non toglie però che si debba attentamente sorvegliare il sordo lavoro degli avversari dell'esercito, opponendovisi con tutti i mezzi. Io non credo che le dimostrazioni avvenute sieno state il risultato di un'intesa generale, e lo dimostra il fatto che esse non furono contemporanee: credo però che vi abbiano avuto gran parte le agitazioni locali, e perciò sto garante che dalle autorità militari si esercita la più stretta sorveglianza, e credo poter affermare che la stessa sorveglianza si esercita dalle autorità di pubblica sicurezza.

Taluno ancora ha creduto trovare la causa dei disordini nella avvenuta incorporazione dei richiamati nel reggimento del luogo. Si sa che un reggimento di fanteria mentre si recluta da quattro distretti che due a due si trovano in regioni lontane dal sito della guarnigione, si completa invece in caso di richiamata da due distretti della regione stessa.

Così, prendendo ad esempio Piacenza, dove sono otto compagnie, ciascuna di queste ha ricevuto 40 uomini, totale 320. Di questi 320 una metà veniva dal distretto di Cremona, l'altra metà appartenente al distretto di Piacenza, che comprende tre circondari: Piacenza, Fiorenzuola e Bobbio. Ora la città di Piacenza rappresenta sul totale della popolazione di questi tre circondari un ottavo: dunque i piacentini della città, sopra i 320 richiamati di Piacenza, non potevano essere più di una ventina. Come si vede quindi i difetti di questo metodo non sono poi così gravi. Del resto in queste dimostrazioni avvenute a Milano ed altrove, si notavano anche bersaglieri ed alpini che appartenevano ed altri distretti.

Ad ogni modo il Ministero studierà se occorra modificare in qualche parte il sistema dell'affluenza dei richiamati nei corpi: ma siccome una tale determinazione avrebbe una influenza anche sulla mobilitazione, così essa non potrà essere adottata se non dopo accurati studi i quali valgano a dimostrarne tutta la portata.

Da alcuni venne accusato il Ministero di non aver adottato a carico dei dimostranti misure eccezionali, come, ad esempio, l'invio in Africa su grande scala, o che so io. Ma io ho la coscienza che in questa occasione si sia adottata la giusta misura, tenendosi lontani tanto da un rigore ecces-

sivo come da un'indulgenza pericolosa. Si rifuggi da provvedimenti collettivi che avrebbero colpito anche innocenti, si dispose però perchè fossero strettamente applicate le pene stabilite dal Codice penale militare e dal regolamento di disciplina. Di coloro che furono riconosciuti colpevoli, alcuni si deferirono al Tribunale militare, ed agli altri vennero inflitte gravi pene disciplinari. E con questo il ministro crede di aver fatto il suo dovere. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Lucifero.** Nel muovere la mia interrogazione credevo di aver fatto il mio dovere anch'io, ma confesso schiettamente che mi pento di averla rivolta, perchè reputo più disastrosa la risposta dell'onorevole ministro dei fatti ai quali ho accennato.

Veramente della disciplina si hanno nozioni assai diverse secondo la diversità degli uomini. Ma io credo che, per ciò che riguarda l'esercito, non vi possa essere diversità di opinioni. Ora l'onorevole ministro ci ha detto che questi sono fatti che ordinariamente sogliono verificarsi, che le autorità militari non avevano creduto opportuno darvi troppo peso, e perfino che riunioni di quasi un centinaio di richiamati erano passate inosservate ai comandanti di riparti di truppa.

Queste cose sono così gravi che io veramente credevo non fossero avvenute. Io non accenno per nulla alle esagerazioni alle quali il ministro ha accennato, mi limito puramente e semplicemente alle cose che egli ha dette.

Nè io chiedo eccezionali punizioni, perchè non sono le punizioni, che io son venuto qui a reclamare; io sono venuto a provocare dal Governo delle risposte che speravo molto diverse da quelle che mi sono state date.

Noi scambiamo troppo di frequente il concetto della indisciplina con quello della libertà e troppo di frequente confondiamo questa con quella, e riteniamo contrari alla libertà soltanto coloro che della disciplina sono solleciti. Eppure nessuna manifestazione della forza è possibile senza questa disciplina; perfino i partiti politici sono tanto più forti e più efficaci nel raggiungere i loro scopi quanto più elevato hanno il sentimento della obbedienza in chi ha il diritto di comandare. (*Benissimo!*) Ed una delle più splendide pagine della vita di Giuseppe Garibaldi è quella nella quale

è contenuta la parola: *Obbedisco*, da lui detta quando lo si obbligava ad abbandonare quello che il sangue italiano aveva conquistato e che a noi spettava per diritto.

Io credo adunque fermamente che la risposta del ministro della guerra, la quale sinceramente mi dolgo di aver provocata, non conferisca punto a ristabilire questa disciplina nell'esercito nostro, attenuando soverchiamente fatti i quali dovrebbero essere impossibili; dovrebbero essere impossibili perchè è strano che si possa discutere da soldati quale sia la ragione per la quale essi sono stati richiamati sotto le armi o quali siano le imprese alle quali essi sono destinati. (*Bene!*)

Spetta a noi, rappresentanti del paese, richiamare il Governo a servirsi dell'esercito per gli interessi del paese medesimo; ma non spetta ai soldati il discutere se legittimamente o no possano essere adoperati. Questo non è possibile che entri non solo nel pensiero dell'onorevole ministro della guerra e nel mio, ma neppure nel pensiero di coloro che politicamente siano da me i più lontani.

È per questo che io rivolgo viva preghiera al ministro della guerra di provvedere affinchè fatti somiglianti non abbiano più a verificarsi. Ciò è necessario per ottenere che quella disciplina la quale l'onorevole Engel l'altro giorno invocava nella scuola per gli scolari, e la quale il ministro Nasi affermò di voler rispettata anche dagli insegnanti, entri nei costumi e nelle abitudini di tutte le manifestazioni della nostra vita pubblica, della nostra società. Si deve da tutti comprendere che, obbedendo a chi la legge dà il diritto di comandare, si serve il paese e la libertà, poichè libertà vuol dire legge, e coloro che credono che le leggi siano nocive o cattive hanno la maniera legale di modificarle e non debbono attenersi a quella illegale di ribellarvisi...

**Presidente.** Onorevole Lucifero... la prego.

**Lucifero.** Ed io spero, ripeto, che il nostro esercito continuerà ad avere, insieme con tanti vanti, anche quello che sino ad ora non gli era mai mancato, e che mi auguro non verrà a mancargli neppure per queste fuggevoli manifestazioni, il vanto cioè di essere, tra i più buoni e i più valorosi, il più disciplinato esercito del mondo. (*Benissimo! Bravo! — Congratulazioni!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Io sono lieto, onorevoli colleghi, di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, inquantochè per esse sarebbe di molto attenuata la portata dei fatti che formano oggetto della mia interrogazione.

Ma, anche ridotti alle proporzioni alle quali li ridusse l'onorevole ministro della guerra, alla stregua delle sue informazioni ufficiali, questi fatti non cessano di rivestire qualche carattere di gravità e di essere inquietanti per tutti coloro ai quali sta a cuore la saldezza degli ordinamenti militari e la forte compagine dell'esercito, simbolo e baluardo della unità e della compagine della patria. (*Bene!*)

**Guerci.** Evviva la guardia nazionale!

**Mel.** La guardia nazionale è morta e non risorgerà. (*Interruzioni!*)

Io diceva adunque che questi fatti sono inquietanti, sebbene siano stati attenuati, e lo sono sotto molteplici aspetti.

Mi permetta l'onorevole ministro della guerra di dire, da lui in ciò dissentendo, che sono gravi anche sotto l'aspetto della novità, inquantochè a mio ricordo, mai sarebbero avvenute simili dimostrazioni collettive le quali rasentano assai da vicino i caratteri dell'ammutinamento, o sono quanto meno indice di indisciplina e di insubordinazione nell'esercito nostro, additato sempre finora come modello di disciplina, di subordinazione e d'ogni virtù militare e civile.

Questi fatti, a mia memoria almeno, non si sarebbero mai verificati (eppure io spesi oltre trent'anni in servizio della giustizia militare!)

E sono poi inquietanti da un altro punto di vista, quello cioè della loro estensione e della loro contemporaneità; se non è propriamente la contemporaneità immediata dello stesso giorno, della stessa ora, vi è per lo meno una certa simultaneità, perchè tutti avvennero sullo scorcio del passato mese, in seguito alle prime manifestazioni avvenute a Piacenza, a Milano, e che si ripeterono poi a Como, a Tortona, a Verona, a Vercelli ed ultimamente a Savigliano, Torino e Cuneo e dappertutto con forme e grida pressochè identiche.

Ora, questa estensione, questa simultaneità sono tali da impensierire, inquantochè autorizzano il supposto che una parola d'ordine (*Rumori all'estrema sinistra*) fatta correre dai partiti sovversivi, abbia potuto determinare siffatte manifestazioni antimili-

tari ed antipatriottiche. Se ciò fosse, ci sarebbe di che essere veramente allarmati, perchè sarebbe fatto palese che l'azione deleteria e scbillatrice dei partiti sovversivi dalle campagne e dalle officine si va trasportando nelle caserme, mirando alla disgregazione di quella istituzione, nella quale è riposta la salvaguardia e il presidio della unità e della libertà della patria.

Io non mi farò ad investigare le cause di questi fatti, le quali furono abilmente tratteggiate dal ministro della guerra, anche perchè io non sarei competente a seguirlo in questa materia; quindi io non dirò se queste cause dipendano dall'incorporamento nei Reggimenti dei richiamati del luogo, o dalla pretesa inopportunità del richiamo della classe, di che dev'essere giudice solo il Governo, o da altre circostanze ch'è inutile esaminare; ma mi limiterò solo a domandare all'onorevole ministro, se, oltre a quelle dimostrazioni che scaturivano dalle grida: « Vogliamo andare a casa; abbiamo diritto al congedo; è tempo di finirla », non sieno avvenuti altri fatti, che, secondo me, rivestirebbero caratteri ancora più gravi.

Io lessi in giornali della più pretta ortodossia costituzionale che, per esempio, a Piacenza il 27 marzo, in piazza d'armi, parecchi richiamati della classe 1878 si sarebbero rifiutati di continuare le esercitazioni, protestando di essere stanchi. (*L'onorevole ministro della guerra fa segni negativi*).

Ho ben piacere che il ministro della guerra mi faccia segni negativi.

A Vicenza, il giorno dopo la dimostrazione, che si dice fatta dai soldati a favore del deputato socialista che teneva una conferenza in locale attiguo alla caserma, il giorno appresso, dico, in piazza d'armi, una compagnia di fanteria, composta quasi tutta di richiamati, venendo ordinata la carica alla baionetta, invece di gridare avanzandosi: « Savoia! » si sarebbe messa a gridare: « È tempo che ci mandino a casa; vogliamo andare a casa! »

**Presidente.** Onorevole Mel, stia nei termini dell'interrogazione o altrimenti faccia una interpellanza.

**Mel.** Mi pare proprio di essere nelle viscere della materia.

Nella caserma di Sant'Ambrogio a Milano si sarebbe presentata una istanza collettiva da alcuni richiamati per essere esentati dall'obbligo di portare lo zaino durante le esercitazioni.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** Non è vero.

**Mel.** La ringrazio di questa sua denegazione; ma il fatto di Napoli, il fatto di tre o quattrocento militari che contemporaneamente in seguito a concerto si allontanano arbitrariamente per le feste pasquali e si lasciano rientrare alla spicciolata e non si dichiarano disertori dopo 24 ore di illegale assenza, come il Codice penale militare ne dava facoltà al comandante del Corpo, questo fatto per me è grave, perchè è evidente che trattavasi di un complotto preordinato a quest'allontanamento arbitrario dal Corpo in massa.

Ad ogni modo, io voglio pregare il Governo d'indagare se sia vero che in alcuni presidii, alcuni superiori, in luogo di fare uso della propria autorità per far rientrare nell'ordine soldati riottosi, si siano invece abbandonati a discussioni, a ragionamenti per persuadere blandamente i richiamati che *sarebbero stati presto rimandati alle loro case; che non si sarebbe fatta l'impresa di Tripoli; avrebbero insomma usato un linguaggio che nei rapporti fra superiori verso inferiori insubordinati costituirebbe una solenne stonatura, per non dir altro...*

Se questo non fosse vero, ed io me lo auguro, allora perderebbero molta della loro gravità i fatti che son venuto denunciando sulla fede dei giornali che li divulgavano.

Finalmente prego l'onorevole ministro d'invigilare a che quella lue malefica, di cui si parlò ieri anche in Senato, che vorrebbe infiltrare nell'esercito, per disgregare questa istituzione che è salvaguardia e presidio dell'unità della patria non meno che delle libere istituzioni, non abbia a penetrarvi giammai.

Io lessi con compiacimento la energica circolare dell'onorevole ministro della guerra prescrivente ai comandanti di Corpo di reprimere vigorosamente le dimostrazioni avvenute e di impedire che si ripetessero. E mi auguro che quelle disposizioni siano state tradotte in atto secondo lo spirito che le informava.

Occorre strozzare fin sul nascere certi sintomi d'indisciplina, che potrebbero essere prodromi di fatti, ben più gravi di quelli che l'attualità non presenta. Ricordi il ministro della guerra il precetto della antica sapienza: *principiis obsta, sero medicin a paratur* (Bravo! al centro).

**Ghigi.** E le sedizioni del 1862?

**Presidente.** Onorevole Ghigi, non interrompa. È un argomento abbastanza serio.

**Mel.** Che c'entrano le sedizioni del 1862 coi fatti in questione?

Avendo servito per tanti anni l'esercito nella giustizia militare, ho il dovere di saperne più di coloro che m'interrompono. (*Approvazioni*).

**Presidente.** L'onorevole Monti-Guarnieri non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini per dichiarare se sia soddisfatto.

**Santini.** A me piace anzitutto dichiarare che mi associo completamente alle gravi osservazioni, portate in questo dibattito dal mio egregio collega ed amico carissimo, l'onorevole Lucifero.

Ho mosso l'interrogazione per conoscere il pensiero del ministro della guerra intorno alla grave questione, che è origine dell'attuale dibattito nostro. E questo pensiero non l'ho conosciuto, o l'ho conosciuto troppo, perchè egli ha parafrasato ed illustrato un'intervista sua pubblicata in un giornale, intervista, che, con la sua lealtà di soldato, non ha voluto smentire. In quella intervista si parlava di agitazioni, fatte dai liberali monarchici, come quelli che avevano intenzione di aprire, per tal guisa, una breccia nel Ministero.

Io credo che questo proposito fosse molto lungi dal pensiero degli amici miei: credo, di contro, che le accennate dimostrazioni abbiano aperto, davvero aperto, una breccia nelle compagine disciplinare dell'esercito, come, del resto, con una lealtà, di cui loro va data ampia lode, hanno dichiarato i colleghi socialisti in una loro autorevole rivista, in un articolo scritto da uno dei più cospicui colleghi di quel gruppo.

L'onorevole ministro della guerra ha voluto tentare di giustificare l'indisciplinato movimento, evocando fatti consimili. Nella mia modesta opinione ritengo che, anche quando i citati fatti, ciò che non è, presentassero la gravità che hanno assunto gli attuali, egli non avrebbe dovuto riportarli. Come pure mi duole che il ministro della guerra abbia ammesso in certo modo, non dirò il diritto, ma quasi un semi-diritto, nei richiamati di discutere la politica estera del Governo...

**Ponza di San Martino,** ministro della guerra. Chi ha detto questo? Non cambi le parole.

**Santini.** Lo ha detto Lei, signor ministro:

non è mia abitudine cambiar le parole, la Camera me ne è testimone.

...Come mi duole che egli abbia detto che, oltre ai richiamati delle città, si sieno associati a quelle dimostrazioni anche i bersaglieri e gli alpini provenienti da altri distretti. Di questo passo potremo, a non lontana scadenza, lamentare che anche i reali carabinieri si associno a queste dimostrazioni sovversive.

**Presidente.** Venga alla sua interrogazione.

**Santini.** Del resto non desidererei di meglio che di associarmi alla invidiabile serenità del ministro della guerra, che in questi fatti non ravvisa grande gravità e mi auguro così sia, e me l'auguro, non tanto perchè io credo possa la minaccia del gastigo impaurire i soldati, ma per la fiducia che nutro completa nel sentimento del dovere, che l'esercito italiano ha sempre affermato, non ha mai smentito e giammai smentirà. Del resto...

**Presidente.** I cinque minuti sono passati! (*Si ride*).

**Santini.** Finisco subito. Un egregio amico mio personale dell'Estrema Sinistra ha interrotto, e giustamente, nell'ordine delle sue idee: non date importanza a questi fatti. Io mi permetto di dare a questi fatti importanza massima, e, siccome in quella famosa intervista il ministro della guerra ha dichiarato che una severa repressione di quei disordini non sarebbe stata armonica con la politica interna attuale, che, secondo lui, è quella che assolutamente si deve seguire, naturalmente io, che mi onoro di appartenere alla opposizione di Sua Maestà, affermo che per me politica interna infinitamente migliore era quella seguita dai due Ministeri precedenti Pelloux e Saracco.

*Una voce.* La forza!

**Lollini.** Un saluto al compagno Pelloux.

**Santini.** Mi farò un onore di recarglielo.

**Presidente.** Onorevole Santini, venga alla sua interrogazione.

**Santini.** ...ed io sono certo che neppure l'onorevole ministro della guerra vorrà condannare la politica degli onorevoli Pelloux e Saracco. (*Rumori*).

**Presidente.** L'onorevole Guerci ha presentato ora una interrogazione su questo argomento, ma egli sa bene che le interrogazioni debbono essere annunziate in fine di seduta; non posso quindi dargli facoltà di parlare.

**Guerci.** Allora chiedo di parlare per un fatto personale perchè l'onorevole Santini mi ha nominato. (*ilarità*).

**Presidente.** Le interrogazioni non danno diritto a fatti personali.

**Guerci.** Mi permetta di darle una spiegazione.

Ella sa che un desiderio suo è un ordine per me, ma mi permetta almeno di spiegare il mio concetto...

**Presidente.** Quale?

**Guerci.** Io ho presentato l'interrogazione, perchè desiderava che da questi banchi partisse una sincera e spassionata parola patriottica... (*Oooh! a destra*) che togliesse quell'ombra che di qui si stende nel paese...

**Presidente.** Esprimerà lo stesso voto quando verrà la sua interrogazione. (*Bravo!*)

**Guerci.** Io voleva...

**Presidente** (*con forza*). Onorevole Guerci, non posso lasciarla continuare.

**Guerci.** Sta bene: parlerò domani.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** Lasciando da parte la politica interna la quale mi riguarda soltanto indirettamente, quantunque io ne sia solidale, risponderò all'onorevole Lucifero, il quale si è meravigliato perchè in una guarnigione dove vi sono cinquecento richiamati, cinquanta di essi si possano riunire nell'ora di uscita senza che il Comando lo sappia preventivamente, che questo succederà sempre. (*Rumori a destra*).

**Santini.** Speriamo che non succeda più.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** Una parola ancora all'onorevole Mel, il quale mi ha chiesto se nelle caserme avvennero disordini. Questo è smentito da tutte le parti.

I soldati sottoposti a processo furono tredici. Di questi 13 le Commissioni d'inchiesta ne hanno prosciolti nove perchè hanno trovato non farsi luogo a procedere contro di essi visto che avevano obbedito alla prima intimazione e che il Codice penale all'articolo 116 dice che in questo caso non vi è reato. Questi nove, sebbene posti in libertà, furono sottoposti a Commissione di disciplina. Tutto si riduce a questo. (*Vivi rumori a destra — Commenti*).

**Presidente.** Così sono esaurite per oggi le interrogazioni.

### Svolgimento di una proposta di legge.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge degli onorevoli Cabrini, Chiesa e Nofri. (*Vedi il resoconto di ieri*).

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

**Cabrini.** Onorevoli colleghi! L'adesione orale che molti colleghi di diversa parte politica hanno dato, discorrendo meco in questi giorni, al concetto informatore di questa proposta di legge; le simpatie che il concetto stesso ha suscitato nella stampa; la stessa tendenza del Governo, che dichiara spesso di volere ben sviluppata la legislazione a difesa dei lavoratori, mi dispensano dall'illustrare largamente la proposta di legge stessa e mi autorizzano a dire solo poche parole per dar risalto alle sue linee fondamentali.

La proposta intende ad assicurare una giornata di riposo settimanale alle classi lavoratrici, comprendendo in questa definizione applicata al mondo che lavora a salario o a stipendio, non soltanto i contadini e gli operai, ma anche i commessi e gli impiegati, dipendano essi tanto dalle amministrazioni private quanto dalle pubbliche: Comuni, Province, Stato.

Le ragioni che militano a favore di questo disegno sono le stesse che tra noi come all'estero vengono giustificando le varie leggi che mirano a difendere la vita dei lavoratori stessi, assicurando loro orari più miti, salari più equi ed un tenore di vita sempre più elevato.

Nella recente discussione sul disegno di legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli abbiamo largamente trattato questo argomento; e in essa, oltre che la voce degli uomini politici, si è fatta sentire quella degli uomini di scienza, i quali, primo l'onorevole amico Celli, hanno affermato che bisogna soprattutto tener conto delle ragioni fisiologiche dando vita ad una legislazione che ha le sue radici nella medicina sociale.

Voi che pensate di aver provveduto in parte alla difesa del proletariato con la legge testè votata e colla quale avete stabilito i massimi degli orari e le pause di lavoro per le donne e per i fanciulli, voi dovete ora accogliere questa nostra proposta di legge che domanda una limitazione del numero delle ore di lavoro computate

non più nella giornata ma nella intera settimana.

Si tratta di dare al lavoratore la possibilità di rifornire, di *rimontare* quella macchina delle macchine che è il corpo umano; si tratta di assicurargli ciò che un medico chiamava l'olio della macchina umana.

Una quantità di statistiche infatti dimostrano che le categorie degli operai, degli impiegati e dei commessi, i quali non fruiscono neppure di un giorno di riposo settimanale, sono fisicamente colpite in modo aspro, e la loro vita tramonta assai prima che non quella di altri operai, impiegati e commessi occupati in lavori dove il riposo settimanale è conquistato.

In un suo dottissimo studio, il dottore nord-americano Massey rileva che il riposo settimanale prolunga in media di sette anni, sopra cinquanta, la vita del lavoratore. Ed il dottore Garnier, francese, in uno studio citato di recente alla Camera dei deputati in Francia, discutendosi la legge per il riposo settimanale, comparati alcuni gruppi di dati statistici, viene alla conclusione che nella classe dei commessi di commercio e degli impiegati di magazzino, sopra venti di questi commessi, pei quali non c'è mai una giornata di riposo, dopo dieci anni di lavoro, sei vengono buttati fuori dal campo del lavoro, perchè resi inabili o quasi inabili.

Voi sapete poi, onorevoli colleghi, come ancora di recente un Congresso di igienisti affermasse che, tra le più urgenti e necessarie riforme a favore dei lavoratori, lo Stato deve mettere quella che assicuri ai lavoratori stessi una giornata, ogni sette, di assoluto riposo.

Si aggiungono a queste, che sono le ragioni della fisiologia, le ragioni dell'economia; delle quali pure abbiamo abbondantemente parlato in quest'aula, discutendo la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'incoscienza può spingere l'industriale a non tener conto della vita dei lavoratori e ad agire verso di questi come il selvaggio che taglia addirittura l'albero per coglierne avidamente il frutto; ma l'industriale intelligente comprende che, pure astraendo da ogni considerazione umanitaria, è suo interesse di non spingere lo sfruttamento del salariato oltre un dato limite, pena lo esaurimento delle sorgenti stesse della vita e della forza di lavoro di cui ha bisogno per

far fruttare il capitale. Ragione per cui alle voci dei lavoratori si aggiungono quelle di alcuni altri che pure rappresentano classi al proletariato avverse, nel domandare una limitazione delle ore di lavoro.

Proprio in merito all'agitazione pel riposo settimanale, è stato fatto un esperimento per conto delle inglesi *Trade Unions* che dimostra come due operai, aventi la medesima capacità produttiva, messi a lavorare nello stesso ramo d'industria, l'uno fruendo e l'altro no del riposo settimanale, al termine di alcune settimane, il primo, al quale era stata assegnata una giornata settimanale di riposo, avesse prodotto una somma di lavoro superiore a quella prodotta dall'operaio che aveva lavorato ininterrottamente.

E oltre che della quantità del lavoro, voi dovete tener conto della qualità del lavoro stesso. A qual proposito gli industriali più intelligenti e più osservatori sono i primi ad affermare che il lavoro migliore è quello che l'operaio produce, non già quando la giornata tramonta e la stanchezza ha già pervaso il sistema nervoso del produttore, ma allorchè egli si trova, nelle prime ore del lavoro, nella pienezza delle forze.

Altre ragioni si fanno innanzi; e sono quelle della famiglia. Nei Comuni che hanno in questi giorni tenuto i lavoratori — specialmente le categorie dei commessi e degli impiegati — si è insistito, per dimostrare la necessità del riposo settimanale, sopra questa nota: Il capitalismo, afferrando insieme all'operaio adulto i suoi fanciulli e le sue donne e trasportandoli nelle officine, ove stanno dall'alba alla sera, ha ormai nei grandi centri industriali distrutta la famiglia, confiscando in odio al lavoratore quella pace e quelle intime gioie famigliari le quali possono essere godute soltanto quando vi sia l'agiatazza economica e le ore di lavoro siano ridotte ad un numero tollerabile. I nostri operai lavorano le 11, le 12, le 13 e più ore al giorno; le operaie soggiacciono ad orari ancora più estenuanti; aggiungete la mancanza del riposo festivo e poi ditemi a che cosa è ridotta... la famiglia!

Ma s'impone anche un'altra ragione di interesse sociale: ed è che l'operaio ha diritto di partecipare ai godimenti della intelligenza e dello spirito; egli deve potersi ricreare ed istruire.

Ora perchè egli possa nutrire la propria intelligenza; perchè possa partecipare ai godimenti della scienza e dell'arte, noi dobbiamo assicurare al lavoratore il tempo per frequentare le scuole settimanali e le università popolari e fruire di tutti quegli istituti che costituiscono la caratteristica della vita civile moderna nel periodo sociale in cui noi siamo entrati.

Disposizioni legislative che assicurino una giornata di riposo su sette, sono ormai contenute in quasi tutte le legislazioni dei paesi civili. L'Inghilterra — la terra classica del riposo settimanale — dalle prime disposizioni che risalgono a Carlo II (ordinanza del 1677) è venuta sempre meglio regolando e disciplinando questa materia.

Negli Stati Uniti vigono disposizioni simili a quelle della Gran Bretagna; e degli Stati confederati soltanto uno — nelle Provincie dell'Ovest — non conosce leggi sul riposo settimanale.

La Germania, con la legge del 1891, ha proibito ogni lavoro domenicale in un gran numero d'industrie e nelle aziende commerciali, eccettuando l'agricoltura. Sulle eccezioni — numerose — si deve pronunziare il *Bundes-Rath* che decide i casi che la legge non poteva esattamente prevedere.

L'Austria, con la legge del 1885, ha disciplinato il riposo settimanale con disposizioni assai somiglianti a quelle contenute nella legge germanica.

La Russia, dal 1898, ha fissato un massimo di 10 ore di lavoro per il sabato; proibito il lavoro nella domenica; assicurato ai lavoratori ed alle lavoratrici altri 14 giorni di riposo all'anno.

La Danimarca, la Svezia e la Norvegia hanno pure disposizioni legislative in materia.

Una legislazione del lavoro ammirabile ha saputo darsela la Confederazione Svizzera, dove la legislazione federale viene integrata e migliorata incessantemente dalle legislazioni cantonali.

Dall'applicazione della legge del 1877 sulle fabbriche — modificata poi nel 1881 e nel 1887, e per la quale in una grande quantità d'industrie (circa 5000 stabilimenti comprendenti oltre 220,000 tra lavoratori e lavoratrici) non è permesso il lavoro alla domenica (notevolissima la disposizione che riduce e semplifica il servizio ferroviario nei giorni festivi, in modo che della legge s'av-

vantaggiano anche i ferrovieri) — la Svizzera ha visto parecchi dei propri Stati entrare in una generosa gara per sviluppare sempre più la legge federale; il Cantone di Sciaffusa e quello di Ginevra assicurare alle donne il riposo anche nel sabato dopo mezzodì; riforma, questa, che si spera di veder quanto prima nel dominio della stessa legislazione federale.

La più recente legge sul riposo settimanale è quella votata il 27 marzo ultimo scorso dal Parlamento francese con 422 voti contro 10; legge assai buona sia perchè estesa ad una grande quantità di lavoratori (non comprende i lavoratori dell'agricoltura, ma si estende al commercio e a quelle industrie della alimentazione finora trascurate dai legislatori), sia perchè risolve abbastanza bene il conflitto fra la tendenza che vuole il riposo settimanale e la tendenza che vuole il riposo festivo, conflitto di cui dirò più avanti.

In Italia non abbiamo alcuna disposizione di legge sul riposo settimanale nè sul riposo festivo; e soltanto alcune settimane fa abbiamo visto far capolino nella nostra legislazione questo principio quando, votando l'accennato disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, abbiamo a questi ed a quelle assicurato un giorno di riposo ogni sette.

Nei costumi, nelle abitudini osserviamo che nell'agricoltura, specialmente dove c'è il gran potere moderno, il riposo festivo è praticato in parte della domenica, salvo le stagioni in cui il lavoro sia intenso, oppure occorra, per vicissitudini atmosferiche, affrettare questo o quel lavoro.

Nella grande industria — esempio la siderurgica — il riposo settimanale, nella forma del riposo festivo, è in molte città un fatto compiuto. Viceversa, in queste stesse città, il riposo settimanale o festivo è del tutto ignorato dai lavoratori del commercio, che sono appunto coloro i quali nella presente agitazione agiscono da propulsori dell'agitazione stessa.

Infatti, se gli onorevoli colleghi vogliono guardare oltre alla superficie dei fatti, seguendo l'agitazione che va ingrossando pel riposo settimanale, resteranno colpiti da questo fatto: mentre fino a ieri quelle che più si agitavano per l'una o per l'altra legge di difesa del lavoro erano le categorie dei lavoratori strettamente manuali (muratori, tipografi, metallurgici, ecc.), oggi invece sono balzati in prima linea gli impie-

gati ed i commessi i quali sono stati trascurati completamente dal legislatore.

Che ha fatto il legislatore per questi lavoratori? Nulla! La legge sui *probi viri*, la legge sugli infortunati del lavoro, la legge sulla Cassa di previdenza trascurano gli impiegati ed i commessi, poveri paria i quali non conoscono riposo di sorta; e appunto nelle grandi città, alla domenica, mentre tace la fabbrica, e chiusa è la porta del grande stabilimento, e dalla campagna il contadino viene alla città per la spesa, essi, i commessi e gli impiegati, continuano la loro vita faticosa al tavolino, allo scaffale, al banco.

Così avviene che in questa agitazione chi fu sino a ieri alla retroguardia si sia messo in prima linea nel movimento che in queste ultime settimane ha dato bellissimi Comizii in parecchie delle principali città d'Italia, e che altri numerosi ne annunzia. E perchè l'agitazione proceda organizzata e riesca efficace e vigorosa e non si frammenti come nel passato, un'Associazione si rende specialmente benemerita nell'inalveare questi sforzi e queste energie: l'Unione fra gli impiegati e i commessi di aziende private di Milano. Dalla mia città essa dirige il movimento per il riposo settimanale; essa ha formulate quelle domande alle quali io e i miei colleghi del Comitato di propaganda per le Camere di lavoro abbiamo dato forma di disegno legge.

Nel presentare il quale osserviamo agli onorevoli colleghi ed all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio che ci siamo sforzati di contemperare le due tendenze che si sono delineate e qualche volta urtate nei Congressi e nelle riunioni trattanti la riforma di cui vi sto parlando. Gli uni domandano il riposo festivo, gli altri quello settimanale: come avvenne — memorabile discussione! — a Zurigo, nel Congresso internazionale per la protezione degli operai tenutosi nell'agosto 1897 ed al quale parteciparono socialisti di Stato e socialisti democratici, borghesi riformisti, democratici cristiani e rappresentanti di Governi.

Coloro che partivano specialmente dal punto di vista dell'interesse e della pratica religiosa, domandavano alla legge di fissare il giorno di riposo settimanale la domenica; mentre i fautori del riposo settimanale rispondevano: noi non possiamo volere che una società per 36 ore della settimana appaia come folgorata, come colpita da sin-

cope: noi dobbiamo conciliare le nostre aspirazioni con tutte le necessità della società in cui ci troviamo.

E contro la tesi del riposo festivo fu citato l'esempio di quelle « domeniche londinesi » che sono un infinito sbadiglio contro cui protesta la stessa classe operaia; la quale non trova giusto che mentre lungo sei giorni della settimana sono aperti teatri, alberghi e ristoranti e la vita offre mille divertimenti e svaghi e comodità a coloro che possono approfittarne, tutto questo venga soppresso proprio in quel giorno unico della settimana in cui gli operai non vanno al lavoro.

Il nostro disegno di legge vuole che, in generale, il riposo cada in di festivo; ma stabilisce numerose eccezioni, talune delle quali il progetto precisa, e altre lascia al giudizio delle autorità competenti, caso per caso.

Dice infatti il nostro articolo secondo che « il giorno del riposo settimanale è la domenica; salvo le eccezioni prevedute dagli articoli seguenti. » E l'articolo terzo aggiunge: « La giornata di riposo settimanale può essere stabilita anche in giorni non festivi per chi è occupato: nelle farmacie e nelle privative di sali e tabacchi, nelle industrie dei trasporti per terra e per acqua; nei caffè, ristoranti, osterie, alberghi e teatri; nelle industrie tipografiche e giornalistiche per la pubblicazione e la stampa dei giornali quotidiani; nei lavori domestici. » Ma aggiungiamo, forti dell'esempio dell'Austria, della Germania e della Svizzera, che attuandosi in queste industrie il riposo settimanale, il turno sia regolato in modo che ad ogni operaio, commesso od impiegato sia assicurata la giornata di riposo una volta alla settimana, ma almeno due domeniche al mese.

Questa disposizione, che è contenuta, ripeto, nella legislazione di alcuni paesi esteri, dà ottimi risultati.

Con l'articolo quarto, poi, diamo la facoltà ai poteri competenti di stabilire delle deroghe per quelle industrie « che per la loro natura e in forza di circostanze locali non possono subire arresti. » Sembra a noi che con questa frase: — *per la loro natura e in forza di circostanze locali* — si prevedano tutti i casi di industrie e di imprese commerciali per le quali una sospensione, fosse pure di 36 ore, riuscirebbe disastrosa.

Noi abbiamo fiducia che il nostro progetto di legge sarà accettato dagli onore-

voli colleghi e dal Governo e portato sollecitamente alla discussione della Camera. Persuasi di non aver fatto opera perfetta, terremo conto di tutte quelle obiezioni che dai colleghi e dal Governo verranno mosse. Ma vogliamo far presto; vogliamo che sollecitamente questa proposta di legge, emendata e migliorata, entri a far parte della nostra legislazione. Sarà così sciolto un voto dodicenne; poichè appunto dodici anni fa, nella Conferenza di Berlino promossa dall'imperatore di Germania, quale urgentissima tra le riforme sociali veniva dichiarata questa che ad ogni lavoratore e lavoratrice assicura una giornata di riposo per settimana. (*Approvazioni*).

**Brunialti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Può parlare contro il prendere in considerazione questa proposta di legge.

**Brunialti.** Onorevole signor presidente, so perfettamente che il regolamento non mi darebbe il diritto di parlare se non contro la presa in considerazione. Ma se v'è un deputato in questa Camera il quale non possa opporsi alla presa in considerazione di questo progetto, sono proprio io, che del riposo domenicale mi son fatto una legge e me ne trovo molto contento. (*Bravo!*) Io debbo invece dichiarare che consento ben volentieri alla presa in considerazione, ma a due condizioni. La prima di queste mi fa ricordare come, allora quando è stato proclamato il Regno d'Italia, ci fossero per noi una quantità di giorni festivi i quali ci meritavano giustamente il nome, acquistato tra le nazioni, di terra del dolce far niente. Le feste religiose sono state in gran parte abolite per legge; ma in luogo di quelle, siamo venuti a poco a poco creando una quantità di altre feste, per genetliaci, per onomastici, o per altre ragioni, le quali fanno sì che in troppi giorni dell'anno le vacanze abbondino più di quanto giovi agli studi, alle amministrazioni, alla cosa pubblica. Ora io tengo a dichiarare, onorevoli colleghi, che sono favorevole al riposo domenicale come è proposto dall'onorevole Cabrini, ma alla condizione che non si continuino ad aumentare nel nostro paese altri giorni di riposo e di sciopero fuor della domenica, che è quello già consacrato al riposo anche dalla coscienza del maggior numero. Noi abbiamo abolito le feste religiose e non dobbiamo creare altrettanti giorni di feste civili che, intercalati nella settimana, aumentino il dolce far niente, e

spingano all'ozio i lavoratori. La seconda condizione con la quale consento a questo disegno di legge, la esprimo in brevi parole, perchè mi riservo di farne argomento di più lungo discorso quando il disegno di legge verrà in discussione. Oggi noi abbiamo un bel predicare il riposo settimanale! Ma, onorevoli colleghi, che cosa possiamo offrire noi ai lavoratori, pei quali specialmente domandiamo che sia legislativamente sancito questo riposo?

In troppo gran parte del nostro paese, sia per la educazione, sia per le nostre condizioni economiche, sia per la relativa miseria dei nostri Municipi, il lavoratore non ha altra scelta che la chiesa, o la taverna. Sono queste le due sole distrazioni, i due sollievi che noi porgiamo all'anima ed al corpo dei nostri lavoratori. Ebbene, io mi auguro, e qui davvero ci possiamo trovare tutti d'accordo, che, sotto l'iniziativa di un uomo come l'onorevole Baccelli, che più di qualsiasi altro ha compreso il valore e il beneficio della educazione fisica, si diffondano in tutto il paese anche altre maniere di divertimento, altre occasioni di esercitazione domenicale per tutti i lavoratori. Se vogliamo veramente mostrarci degni della libertà, dobbiamo imitare un poco l'antica Grecia dove un giorno per settimana le libere repubbliche offrivano ai cittadini ogni sorta di pubblici trattenimenti. (*Commenti animati*).

Noi non siamo, per ora, in grado di avere teatri popolari dove si inviti gratuitamente il popolo ai più svariati spettacoli; ma io mi auguro, se si vuole ottenere non solo il riposo settimanale ma anche il beneficio di questo riposo, che noi possiamo essere tutti concordi per avviarcì a far sì che esso costituisca, per chiunque lavora con la mente o col braccio, aumento di forza fisica ed insieme aumento di valore intellettuale. (*Approvazioni*).

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** È così profondamente sentita la santità del principio che concerne il riposo settimanale, che il Governo stesso, nella legge che presenterà tra poco, intorno al contratto del lavoro, ha un articolo che si riferisce precisamente a cotesto riposo.

Dunque noi accettiamo ben volentieri la presa in considerazione.

Ma da che l'onorevole Cabrini, egli stesso, in una breve casistica che ha accennato, ha riconosciuto che l'argomento è degno di studio, e non si può, tutto ad un tratto, approvare come se ne approverebbe in astratto, il principio, io debbo dichiarare che accetto assai volentieri la presa in considerazione, con le dovute riserve.

**Cabrini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Per che cosa?

**Cabrini.** Per rispondere all'onorevole Brunialti.

**Presidente.** Ma se sono d'accordo!

**Cabrini.** Rispondo all'onorevole Brunialti osservandogli che noi accettiamo di gran cuore l'augurio che si moltiplichino le istituzioni per dare svago e cultura alle classi operaie.

In quanto alla sua preoccupazione circa il numero dei giorni di festa, noi gli citiamo l'esempio della Svizzera la quale, appunto facendo una legge federale, ebbe ad occuparsi delle molte religioni che nella Svizzera sono, e nella tema che ciascun Cantone dovesse alle feste stabilite dalla Confederazione aggiungere le feste della rispettiva religione, stabilì essa stessa, per regolamento, il numero delle feste da osservarsi e quello da aggiungersi nei Cantoni.

**Presidente.** Metto a partito di prendere in considerazione questa proposta di legge. Il Governo ha dichiarato di consentire che sia presa in considerazione.

(La proposta di legge del deputato Cabrini è presa in considerazione).

### Coordinamento del disegno di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, numero 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Invito l'onorevole relatore ad esporre le diverse modificazioni di forma che possono essere introdotte nel disegno di legge.

**Gianolio, relatore.** Non sono molte, nè gravi, neanche come forma, le modificazioni che si debbono introdurre nel disegno di legge.

Debbo avvertire innanzi tutto che, nelle votazioni, vennero designati diversi articoli con la locuzione *7 bis* o altrimenti. Abbiamo creduto di assegnare a ciascuno articolo il suo numero; il che fa sì che, invece di avere 24 articoli ne abbiamo 28.

Credo inutile di intrattenere la Camera circa alcune modificazioni che la Commissione ha introdotto nel disegno di legge, per virgole spostate di qua e di là. All'articolo 5, lettera *d*, dove si diceva: *interesse commerciale*, ci è parso meglio dire: *interesse alla ragione commerciale*.

All'articolo 7 *bis*, che diventa articolo 8...

**Presidente.** Permetta, onorevole relatore.

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intende approvata questa modificazione.

(È approvata).

**Gianolio, relatore.** All'articolo 7 *bis*, che diventa 8, per determinare come si limita la modificazione proposta all'articolo 11 della legge, si fa precedere l'osservazione:

Alla prima parte dell'articolo 11 della legge, è sostituito il seguente: « E poi. »

**Presidente.** Pongo a partito questa modificazione.

(È approvata).

**Gianolio, relatore.** All'articolo 8 *bis*, che diventa 10, invece di *invalidità* si è detto *inabilità* per stare nella locuzione della legge, e poi invece di dire *ragguagliata alla metà del salario* si è detto *non meno della metà*, altrimenti sarebbe necessario la metà giusta.

Poi, per stare sempre nella terminologia usata dalla legge, anche alla fine del comma abbiamo sostituito un'altra volta la parola *inabilità* ad *invalidità*.

**Presidente.** Pongo a partito queste modificazioni.

(Sono approvate).

**Gianolio, relatore.** Articolo 8 *ter*, che diventa 11: abbiamo messo la parola *Compagnie* perchè questa è la voce sempre usata nella legge; e poi per togliere ogni dubbio (che del resto non esisteva nemmeno) e mettere questo nuovo articolo in correlazione con l'articolo 16 della legge abbiamo aggiunto: « salvo quanto è disposto dall'articolo 17 per le casse e per i sindacati. »

**Presidente.** Pongo a partito queste modificazioni.

(Sono approvate).

**Gianolio, relatore.** Articolo 9 *bis*, che diventa 13. Esso diceva: « quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al suo cominciamento; » potendosi, come ha detto taluno, il cominciamento riferire all'assicurazione e non al lavoro, abbiamo detto: « al cominciamento di esso. »

**Presidente.** Pongo a partito questa modificazione.

(È approvata).

**Gianolio, relatore.** All'articolo 16, che diventa 20, dove si dice: « l'indennità giornaliera nella misura stabilita nell'articolo 9, numeri 3 e 4, » deve invece dirsi: « stabilita dall'articolo. »

**Presidente.** Pongo ai voti questa modificazione.

(È approvata).

**Gianolio, relatore.** All'articolo 17, che diventa 21, verso la fine, invece di dire *esatto* abbiamo detto *riscosso*.

**Presidente.** Pongo ai voti questa modificazione.

(È approvata).

e poi infine, invece di dire: « esatta » si è detto: « riscossa l'indennità. »

**Presidente.** All'articolo 21?

**Gianolio, relatore.** Sicuro, all'articolo 21 attuale.

**Presidente.** Sono tutte correzioni di forma e credo che la Camera non avrà difficoltà ad accoglierle. Sono esaurite?

**Gianolio, relatore.** Sono esaurite. All'articolo 23 abbiamo richiamato l'articolo 18 perchè si è cambiata la numerazione. Dopo non c'è altro.

**Presidente.** Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, intende parlare intorno a questo coordinamento?

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Non ho nulla da dire.

**Presidente.** Allora non rimane che porre in votazione il disegno di legge.

Ecco il disegno di legge per gli infortuni nel lavoro come è stato votato dalla Camera.

#### Art. 1.

*L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente:*

« La presente legge si applica agli operai addetti:

1° All'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2° Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati più di cinque

operai; costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporto di merci per via terrestre; imprese di trasporti per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificazione idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di depositi in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;

3° Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai;

4° A prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;

5° A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

#### Art. 2.

*In fine dell'articolo 2 della legge è aggiunto il seguente paragrafo:*

« 4° Chi è addetto al lavoro agricolo, in quanto presta servizio presso le macchine di cui al n. 4, o presso i cannoni e gli altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente. »

#### Art. 3.

*Alla prima parte e al primo capoverso dell'articolo 6 della legge è sostituita la disposizione seguente:*

« Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui nell'articolo 1°. »

#### Art. 4.

*In fine dell'articolo 7 della legge si aggiungono i quattro seguenti capoversi:*

« Agli effetti della legge si considera

quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1<sup>o</sup>, quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando l'esecuzione dei lavori richieda l'uso di impalcature, di ponti fissi o mobili o di altri mezzi analoghi.

Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1<sup>o</sup>, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, è punito con multa estensibile sino a lire 4000.»

#### Art. 5.

*Alle disposizioni dell'articolo 9 della legge sono sostituite le seguenti:*

« La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio, dovrà essere la seguente:

1<sup>o</sup> Nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;

2<sup>o</sup> Nel caso di inabilità permanente parziale sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 500;

3<sup>o</sup> Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario spettante al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

4<sup>o</sup> Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà uguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario spettante al momento dell'infortunio per effetto dell'inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

5<sup>o</sup> Nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) Se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità è ad

essi devoluta in parti eguali senza distinzione di gradi;

b) Se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera precedente, ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità è divisa fra essi in parti uguali;

c) Qualora sia sopravvivente il coniuge e concorra coi discendenti dei quali alla lettera a), ad esso coniuge sono devoluti due quinti dell'indennità e gli altri tre quinti sono come sopra assegnati ai discendenti. Qualora il coniuge non concorra che cogli ascendenti, sono a lui devoluti tre quinti dell'indennità e gli altri due quinti sono assegnati agli ascendenti. Quando non esistano discendenti o ascendenti nelle condizioni previste alle lettere a e b, l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi;

d) In mancanza dei chiamati di cui alle lettere precedenti, l'indennità sarà divisa in parti eguali tra i fratelli e le sorelle viventi a suo carico che sieno minori ai 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a, b, c, d, l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito con l'articolo 26.

L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essa, dopo i tre mesi, l'interesse alla ragione commerciale.

Le indennità giornaliera saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il certificato medico.

L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio sull'indennità giornaliera avrà diritto di rivalersi nella misura consentita dalla legge e dal regolamento sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della

indennità o anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva.

Art. 6.

*Ai due capoversi dell'art. 10 della legge sono sostituiti i seguenti:*

Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'art. 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di lire 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

Se l'operaio colpito da infortunio non ha remunerazione fissa o a cottimo, o se, essendo retribuito a cottimo, il periodo di lavoro antecedente all'infortunio è inferiore a sei mesi, l'indennità dovuta è calcolata secondo il salario medio degli operai della stessa categoria.

Quando il lavoro cui si riferisce l'assicurazione, e sul quale avvenne l'infortunio, sia di tale natura che l'operaio non possa esservi impiegato che per un periodo limitato di tempo, il salario annuo risulterà dall'ammontare dei salari percepiti durante il detto periodo di tempo, e quello dei salari in media percepiti, nel periodo occorrente a compiere i 12 mesi dalla data dello infortunio dagli operai occupati nello stesso lavoro cui attende abitualmente l'operaio colpito da infortunio.

Art. 7.

L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5,

pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisoriale sulla indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5.

Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente sia inferiore alla somma pagatagli o che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece della indennità dovutagli per inabilità permanente.

Art. 8.

*Alla prima parte dell'articolo 11 della legge è sostituita la seguente:*

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando l'operaio sia morto in conseguenza dell'infortunio o nelle sue condizioni fisiche siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio. »

Art. 9.

*All'articolo 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso:*

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del Tribunale. »

Art. 10.

*All'art. 13 della legge è sostituito il seguente:*

« In ogni caso di inabilità permanente assoluta e nei casi di inabilità permanente parziale quando l'indennità sia ragguagliata a non meno della metà del salario annuo, l'indennità liquidata a norma dell'art. 9, nn. 1 e 2, sarà convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

« In casi eccezionali soltanto il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale di tutta o parte dell'indennità contemplata nel presente articolo. »

Art. 11.

*All'articolo 16 della legge è sostituito il seguente:*

« Gli operai addetti a lavori, imprese o

stabilimenti condotti direttamente dallo Stato dalle Provincie, dai Comuni, o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473, (serie 3ª).

« Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private d'assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall'articolo 17, nn. 2 e 3, per la Cassa e pei Sindacati.

« Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo stipulati con Società o imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni. »

#### Art. 12.

*Alle disposizioni del 1° capoverso del n. 2 e del 1° capoverso del n. 3 dell'articolo 17 della legge sono sostituite le seguenti:*

« La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se questi operai sono meno di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40,000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000.

« I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 250,000. »

#### Art. 13.

*All'articolo 19 della legge è aggiunto il seguente capoverso:*

« Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione si ve-

rificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennità e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione, sarà garantito dal privilegio di cui all'articolo 1956 Codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso. »

#### Art. 14.

*Al 2° e 3° capoverso dell'articolo 20 della legge sono sostituiti i seguenti:*

« Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nei modi e termini stabiliti nel regolamento.

« Nello stesso regolamento saranno fissate le norme per la denuncia, e le indicazioni che dovrà contenere. »

#### Art. 15.

*All'articolo 21 della legge è sostituito il seguente:*

« Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risolto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di lire 2,000; ed inoltre, in caso d'infortunio sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'articolo 26 della presente legge.

« Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a lire 2,000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa predetta. »

#### Art. 16.

*Al primi e agli ultimi due capoversi dell'articolo 22 della legge sono sostituiti i seguenti:*

« Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza

penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della esecuzione o preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'articolo 9, non sarà pagato che per la sola parte la quale eccede le indennità liquidate a norma di questa legge ».

#### Art. 17.

Sono esenti dalla tassa di bollo e registro tutti gli atti riferentisi sia ai contratti di assicurazione che ai pagamenti di indennità non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della presente legge.

Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

#### Art. 18.

All'articolo 25 della legge è sostituito il seguente :

« I capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1<sup>o</sup>, devono nel termine di tre giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza degli infortuni di cui all'articolo 7, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100. »

#### Disposizioni speciali per i trasporti marittimi.

#### Art. 19.

Sono considerati come operai, per gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o con stipendio, fatta eccezione del pilota pratico. Coloro però il cui salario o stipendio annuale superi lire 2,100 non fruiscono delle disposizioni della presente legge.

Sono considerati come imprenditori per gli effetti della presente legge gli armatori delle navi, o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

#### Art. 20.

L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge non dispensa dalla presta-

zione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del Codice di commercio.

L'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 5, nn. 3 e 4, decorre, nei casi di cui all'articolo 537 del Codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.

L'indennità di cui al n. 1 dell'articolo 5 è ridotta per la gente di mare a quattro salari, e quella di cui al n. 5 dello stesso articolo a tre salari.

A partire dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 4.

#### Art. 21.

Se la nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del Codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritto indicati nel n. 5 dell'articolo 5 potranno ottenere l'indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di tre mesi fissato nell'articolo 5 per la liquidazione e il pagamento della indennità, decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Il pagamento dell'indennità non avrà luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.

Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza dei sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennità e colui che si credeva perduto.

#### Art. 22.

L'indennità è dovuta anche se l'infortunio sia avvenuto durante il viaggio di ritorno, quand'anche questo, per causa indipendente dalla volontà dell'operaio, sia fatto sopra una nave diversa da quella sulla quale l'operaio stesso era arruolato.

## Art. 23.

L'obbligo della denuncia dell' infortunio di cui all'articolo 18 spetta al capitano o padrone della nave.

Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni.

Qualora sulla nave vi sia un medico il processo verbale deve essere anche firmato da esso.

Il processo verbale sarà unito alla denuncia dell' infortunio.

In caso d' infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un regio ufficiale consolare.

In quest'ultimo caso la denuncia sarà presentata al regio ufficiale predetto.

**Sindacati obbligatori.**

## Art. 24.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con Decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un Sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria quando per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

I Sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

## Art. 25.

I Sindacati obbligatori sono esenti dal versamento della cauzione fissata nell'articolo 17, n. 2. L'entità e la forma delle garanzie che essi dovranno prestare saranno determinate nel Regio Decreto di cui all'articolo precedente. Essi dovranno costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti da stabilirsi nello stesso Regio Decreto.

La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il Sindacato sarà fatta dall'Amministrazione di questo con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Per tutto il resto si applicano ai Sindacati obbligatori le disposizioni contenute nella legge del 17 marzo 1898, numero 80, concernenti i Sindacati volontari.

## Art. 26.

*Nella prima parte dell'articolo 26 della legge sono soppresse le parole: « e nell'ordine di precedenza in cui vengono indicati. »*

## Art. 27.

Le disposizioni contenute nella presente legge entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione di essa nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

## Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perchè vengano modificati in conformità delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione già in corso, e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

È pure data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 17 marzo 1898, numero 80, e della presente legge, e di emanare il regolamento per la esecuzione di essa.

**Per l'ordine del giorno.**

**Presidente.** Pregherei la Camera di voler concedere che si discuta ora il disegno di legge: « Variazioni alle assegnazioni stabilite per costruzioni stradali straordinarie nell'esercizio finanziario 1902-903 della legge 30 giugno 1896, n. 266, che non darà luogo, credo, ad una lunga discussione. »

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà approvata questa mia proposta. *(È approvata).*

**Presentazione d'un disegno di legge.**

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo ai demani comunali nelle Province napoletane e sicilane. *(Bene! Bravo!)*

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato e distribuito.

**Abignente.** Chiediamo l'urgenza di questo disegno di legge.

**Presidente.** Ci vogliono dieci firme.

### Discussione del disegno di legge per le assegnazioni alle costruzioni stradali.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge e variazioni alle assegnazioni stabilite per costruzioni stradali straordinarie nell'esercizio finanziario 1902-903 della legge 30 giugno 1896, n. 211. »

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Girolamo, segretario, legge:** (V. Stampato n. 5-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

**Abignente.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Abignente.** Parlo di rado, e chiedo venia alla Camera di dire poche parole intorno a questa legge. Parrà strano forse che sopra una legge di poca importanza voglia farsi un discorso, ma io non intendo fare un vero discorso, sibbene sottoporre alla Camera pochissime osservazioni. La sostanza di questa legge quale è? La sostanza di questa legge sta nello storno dei fondi da talune opere ad altre opere: da talune opere che si dice non possano essere compiute per mancanza degli stanziamenti nei bilanci delle Provincie le quali debbono il loro contributo, ed in favore di altre opere che sono deficienti di fondi, e deficienti soprattutto (si dice nella relazione ministeriale ed anche in quella parlamentare) perchè sono surti litigi e bisognerà pagare somme maggiori delle previste.

Queste opere le quali mancano di mezzi, per strana coincidenza sono anche opere di talune Provincie meridionali, come le opere a cui si sottraggono certi mezzi sono anche opere di Provincie meridionali, e più propriamente delle provincie di Campobasso e di Cosenza.

Accennati codesti elementi, io vengo al merito; e comincio dal rilevare che questa legge rappresenta un vero espediente di tesoro, espediente che si è reso necessario perchè mezzi non vi sarebbero altrimenti a fin di sopperire alle deficienze che si sono verificate. La Giunta generale del bilancio, per appurare le cose, ha domandato chiarimenti onde conoscere a quali opere specialmente si riferivano le deficienze; ma le sue indagini avrebbero potuto fors'anche estendersi a questo punto: per quali opere furono adoperate le casuali che oggi sono esaurite, e per il quale esaurimento si propone lo storno in discorso? E forse allora

l'indagine così fatta non avrebbe trovata la stessa coincidenza di cui più sopra ho fatto cenno!

Io noto per ora due fatti soltanto, e poi mi taccio. Il primo fatto è questo: trattasi di un espediente di tesoro che si verifica per eccedenze e per deficienze; per deficienze le quali l'onorevole ministro del tesoro nella sua lucidissima esposizione finanziaria del 30 novembre scorso notò che si erano verificate unicamente nel bilancio di due Ministeri, ma non in quello dei lavori pubblici; il che infirma l'esposizione finanziaria per questa parte. L'altro fatto, che per me è anche più grave, consiste nella tendenza. Se questo fatto fosse isolato, in verità non avrei chiesto di parlare; ma purtroppo esso rappresenta l'anello di tutta una lunga catena che si va svolgendo, lunga catena che consiste: nel promettere molto « a parole » per opere le quali si dicono urgenti e necessarie in talune Provincie, ma a fatti non attendere o attendere ben poco.

Ripeto che questo è un primo piccolissimo anello di una lunga catena; ma poiché a giorni se ne svolgeranno altri degli anelli di questa catena, mi farò un dovere allora non di richiamare soltanto, come oggi ho fatto, l'attenzione del Parlamento e del Governo sul grave argomento di siffatta tendenza, che ritengo fatale, ma di discuterne largamente come per la sua importanza merita di esser discussa. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi.

**Triepi.** Mi duole che non si trovi presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici a cui più direttamente andrebbe rivolta l'interrogazione che intendo rivolgere al Governo, ma per lui è presente l'onorevole sotto-segretario di Stato e forse potrà rispondermi egualmente. Prendo occasione da questo disegno di legge per fare, in relazione alla discussione di avant'ieri, sulla Calabria, qualche domanda all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Crede egli che non vi siano alcune Provincie del Mezzogiorno e specialmente delle Calabrie e della Basilicata, in condizioni di vera inferiorità in quanto a lavori pubblici e soprattutto in quanto alle strade obbligatorie?

**Riccio.** E gli Abruzzi?

**Triepi.** Non conosco tutte le Provincie italiane che si trovano in questo stato di inferiorità, ma per alcune come le Calabrie

posso garantire; ritengo, del resto, onorevole Riccio, che anche gli Abruzzi si trovino in condizioni eguali.

Crede il ministro dei lavori pubblici che allo stato presente della legislazione, data la misura dei contributi oggi richiesti dalla legge agli enti locali Comuni e Provincie cui non possono sopperire, crede egli che quei bisogni possano essere mai soddisfatti? O non crede invece che sia urgente presentare una nuova legge la quale provveda a questi bisogni imperiosi, data l'assoluta impossibilità in cui si trovano Comuni e Provincie di poter contribuire nel presente stato di cose alla costruzione delle strade nella misura che le leggi vigenti richiedono? Ha il Governo studiato in proposito un disegno di legge e crede esso di poterlo presentare presto alle deliberazioni del Parlamento?

Aspetto semplicemente esplicite risposte, dopo le quali poi ci regoleremo se dobbiamo promuovere una discussione più larga di quella che si è chiusa avant'ieri a proposito delle interpellanze per la Calabria e la Basilicata.

**Presidente.** Desidera parlare, onorevole relatore?

**Fasce, relatore.** Due sole parole per rispondere all'onorevole Abignente il quale ha rivolto qualche osservazione alla Giunta del bilancio perchè non avrebbe fatto alcune indagini. Ora basta leggere la relazione per vedere che indagini ne sono state fatte molte...

**Abignente.** Sulle casuali.

**Fasce, relatore.** ...e si è trovato (forse non ho allegato il documento, ma l'ho a sua disposizione) si è trovato che molte strade non si erano potute compiere, strade appunto ammesse dalle leggi del 1869 e del 1875, e che per danni recenti non si potevano ultimare per consegnarle alle Provincie, le quali per le due leggi accennate sono tenute alla relativa manutenzione.

E, poichè il Ministero trovava insufficiente il capitolo 145 del suo bilancio sulle casuali, a far fronte a queste spese, non solo ma a tutta la serie di liti che sono sorte in seguito alle leggi del 1869 e del 1875, evidentemente il Ministero doveva provvedere, e come ha provveduto? Ha provveduto così: per certe strade, per le quali le Provincie non hanno ancora deliberato le loro quote di contributo; il Governo ha sospeso per quest'anno l'iscrizione dei fondi in bilancio senza pregiudicare nulla, tanto più che per talune

di queste Provincie i fondi in bilancio servono ancora per l'esercizio per il quale si domanda l'impinguamento delle casuali.

Le liti? Delle liti ve ne sono moltissime e il Governo dovette venire a transazioni, a pagamenti in seguito a sentenze, perchè abbiamo già una sentenza che ha condannato l'Amministrazione. A tutto ciò si doveva provvedere.

Ora lascio che il Governo risponda all'altra osservazione dell'onorevole Abignente, circa i troppo frequenti storni; ma la Giunta del bilancio, esaminando separatamente il disegno di legge, ha creduto di dover concedere questo semplice storno di fondi, perchè l'Amministrazione possa compiere certe strade che sono proprio sul punto di essere consegnate alle Provincie per la relativa manutenzione e per venire alla liquidazione delle liti pendenti.

All'interrogazione dell'onorevole Tripepi non spetta alla Giunta di rispondere: risponderà l'onorevole rappresentante del Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

**De Nava.** Non ho alcuna obiezione da fare al disegno di legge, perchè si tratta più che altro di una legge di storno, come bene ha detto l'onorevole Fasce; però desidererei di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra un altro punto, ed è questo: in seguito a questa legge noi inscriviamo in un unico capitolo, sotto il titolo *casuali*, pel prossimo bilancio, nientemeno che la somma di un milione, cioè a dire con una indicazione complessiva noi dobbiamo votare una cifra che non sappiamo a quali strade sarà destinata. Ora ciò porta un'antinomia con tutto il resto del bilancio, perchè nel bilancio dei lavori pubblici noi abbiamo l'indicazione tassativa, per ciascuna strada, della cifra che ad essa è destinata; invece con l'indicazione di una cifra così grossa, come è quella di un milione, noi non sappiamo a quali strade questa somma sia destinata.

Nell'interesse della sincerità e del bilancio e perchè la Camera nella prossima discussione del bilancio dei lavori pubblici possa vedere a quali strade questa cifra è destinata, vorrei rivolgere la preghiera all'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici che egli fornisce alla Camera una indicazione precisa, cioè indicasse le strade cui questa cifra è destinata. Così noi

potremo conoscere quale sia stata la spesa per ciascuna strada e quali sono le ragioni per le quali si è dovuto ricorrere ad un aumento di circa cinquecento mila lire sopra il capitolo delle casuali per le strade provinciali.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

**Cuzzi.** Ho domandato di parlare per unirmi alla preghiera ed all'istanza che l'onorevole Triepi ha rivolto al Governo, la preghiera cioè di sapere se il Ministero abbia in pronto il disegno di legge e se intenda presentarlo alla Camera, adempiendo così alla promessa di provvedere con opportune disposizioni a che sia non dirò richiamata in vigore la legge del 1868 intorno alle strade obbligatorie comunali, ma almeno provveduto a riparare a due gravi inconvenienti che si verificarono quando fu pubblicata la legge 24 luglio 1894 che ha soppresso i sussidi obbligatori dello Stato. Molti Comuni allora si sono trovati a non aver compiuta la loro indispensabile rete stradale, ovvero aveano fatto per un tratto e solo in parte le strade necessarie e poi per mancanza di mezzi non hanno potuto compierle, ciò che ha portato la conseguenza disastrosa, che le spese sostenute non hanno avuto un risultato pratico utile, e le opere compiute parzialmente vanno deteriorando giornalmente, restando così fallito lo scopo benefico della legge del 1868. Ho detto che presentando il reclamato disegno di legge il Governo non fa che adempiere ad una promessa, e la promessa è scritta nella relazione del bilancio dei lavori pubblici dell'anno scorso, relazione estesa dall'onorevole Vollaro-De Lieto. In questa relazione si è riconosciuto il dovere del Governo di venire in soccorso a quei Comuni che si trovano nelle condizioni a cui ho accennato. E l'onorevole ministro dei lavori pubblici allora rispondendo ai diversi oratori che avevano ripetuta la raccomandazione e facendo propria la promessa del relatore, aveva assicurato la Camera che avrebbe studiato il progetto e lo avrebbe fra breve tempo presentato. Perciò mi associo alla preghiera fatta dall'onorevole Triepi col chiedere all'onorevole sotto-segretario se l'onorevole ministro siasi occupato dell'urgente argomento di cui si è parlato. E quando la risposta fosse in senso negativo, mi associo pure all'istanza del collega diretta al ministro affinché voglia sollecitamente provve-

dere ad una necessità da tutti ormai sentita e riconosciuta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

**Abignente.** Ringrazio l'onorevole Fasce di aver risposto chiaramente su due punti. Io avevo richiamato l'attenzione della Giunta sulle indagini a farsi in ordine alle casuali, unicamente perchè dalla tabella che egli mi dice di possedere e che non fu allegata alla relazione, doveva risultare dove e perchè le casuali stesse furono spese. Avevo appunto detto che se la tabella fosse stata allegata avremmo visto a quali delle opere si riferivano le casuali esaurite. Quello era il vero *perchè*, la vera indagine desiderata, perchè più o meno in relazione alla tendenza di cui ho fatto cenno.

Vengo poi all'altra questione. Si dice non c'è danno. Lo asserisce la relazione: io non lo credo, e ne dirò la ragione. I Consigli provinciali possono benissimo nella prossima sessione da luglio ad agosto, inscrivere le somme, ed allora i mesi che si perdono sono molti, perchè si perderà un anno, od almeno sette mesi, quelli cioè che vanno fino a luglio dell'anno prossimo; e quindi si dovrà attendere ancora quel termine, onde vedere ripristinate le somme che ora si stornano, nel nuovo bilancio 1903-1904, oltre il beneplacito degli uffici che devono preparare progetti e promuovere le gare di appalto.

Ripeto, ciò ho voluto osservare non per il fatto in sè stesso che non ha grande importanza, ma perchè esso mostra quel tal sintomo di quella tale catena lunga di cui parleremo fra qualche giorno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fasce, relatore.** Bisogna che io risponda una parola all'onorevole Abignente. Egli dice che c'è danno, perchè i Consigli provinciali potrebbero ancora nella sessione d'agosto inscrivere nei bilanci gli stanziamenti richiesti. Basta leggere la relazione per vedere che gli storni per queste strade per le quali non è stato deliberato ancora lo stanziamento dei Consigli provinciali, come, per esempio, per la strada provinciale n. 8 da *San Giovanni in Fiore a Cariati* (legge 1875) (Cosenza) si propone di rinviare al 1903-904 lo stanziamento di lire 450,000, che, per le leggi vigenti, dovrebbe effettuarsi nell'esercizio 1902-903. Il rinvio non influisce menomamente sui lavori in corso, poichè per

essi esiste regolare impegno sui fondi residui. Quanto ai nuovi lavori da appaltare pel completamento dell'opera, è da avvertire che la Provincia ha dichiarato di non poter inscrivere in bilancio la propria quota di concorso che a partire dal 1903; epperò il Governo, prima di quell'esercizio, non avrà modo di disporre i relativi appalti.

In ogni modo, se l'Amministrazione provinciale potesse mettersi in regola coi suoi stanziamenti, la disponibilità in conto residui permetterebbe pienamente, a quanto afferma il Ministero proponente, di condurre innanzi i lavori fino alla fine dell'esercizio 1902-903.

2° Per la strada provinciale n. 15, lungo la Valle del Trigno (legge 1875) (Campobasso) la disponibilità dei fondi da oggi sino al 30 giugno 1903, è di oltre lire 500,000, somma che, nelle più larghe previsioni, sarà difficile di erogare completamente nel periodo finanziario di 15 mesi. La relazione dà sufficienti spiegazioni anche per quanto si riferisce all'impiego di fondi che con questo disegno di legge vengono stanziati in aumento del capitolo 145.

Al mio amico Abignente dirò che la Giunta del bilancio ha fatto il suo dovere, indicando come i fondi debbono essere erogati; quanto alle altre spiegazioni che sono state domandate, come ho detto prima, non spetta alla Giunta del bilancio rispondere, risponderà l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

**Niccolini,** sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole relatore ha reso più facile l'incarico affidatomi di rispondere agli onorevoli colleghi, perchè egli è stato chiarissimo nel dare quelle delucidazioni che erano state domandate; ma per debito di cortesia credo opportuno aggiungere ai chiarimenti già dati dall'onorevole relatore che le apprensioni dell'onorevole Abignente non sono giustificate; perchè, come l'onorevole relatore attestava, vi sono residui disponibili di tale ammontare che i lavori possono essere continuati. Aggiungerò per maggiore tranquillità dell'onorevole Abignente che i residui sono assai rilevanti giacchè per la strada da San Giovanni in Fiore a Cariatì (dopo fatta la detrazione che oggi sottoponiamo all'approvazione della Camera) esiste un fondo di 270,000 lire; e pei lavori, che potranno effettuarsi nel-

l'anno questa cifra è esuberante al fabbisogno.

In quanto alla seconda strada lungo la Valle del Trigno abbiamo un residuo di lire 520,000 e per questa strada non v'è dunque da temere che non si possano continuare i lavori.

Quanto poi alla terza strada, da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita, abbiamo una somma disponibile di circa lire 550,000.

L'onorevole Abignente faceva poi un dolce rimprovero all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la grande frequenza con cui si ricorre a questi espedienti di bilancio. Ma, onorevoli colleghi, è difficile prevedere le difficoltà che si possono verificare con le imprese; è ben difficile da parte dell'Amministrazione nostra di poter sapere a quale cifra ammonteranno quelle differenze sulle previsioni fatte; e se egli bene esamina le cifre che abbiamo sottomesse, vedrà che esse ammontano alla cifra considerevole di 1,436,000 lire. Noi ci siamo tenuti ad una cifra molto bassa nelle previsioni, perchè, come egli vede, 300,000 lire saranno anche troppo giacchè in generale queste imprese chiedono quattro, sei, otto, dieci volte ciò che in fatto hanno diritto di reclamare, ed io posso assicurarlo che da parte nostra non siamo punto teneri nè corrivi verso queste Imprese.

L'onorevole Triepi poi non si limitò a fare semplici osservazioni sulle note di variazioni presentate, egli va più lungi, e sono dolente davvero io più di lui che, a questa discussione non si trovi presente il ministro dei lavori pubblici, il quale meglio di me e con maggiore autorità avrebbe potuto rispondere.

Mi limiterò soltanto a dire all'onorevole Triepi che mi farò interprete suo presso il ministro dei lavori pubblici perchè voglia accogliere, se lo crede opportuno, la sua raccomandazione. (*Interruzioni*).

Non posso accettare che raccomandazioni, non posso assumere impegni. (*Commenti*).

**Riccio.** Domando di parlare.

**Niccolini,** sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole De Nava richiama poi l'attenzione della nostra Amministrazione perchè per l'avvenire si elimini l'inconveniente al quale egli giustamente ha accennato, relativamente alla somma nella quale sono comprese tutte le spese occorrenti per le diverse strade. Io accetto la sua racco-

mandazione, convintissimo che il ministro dei lavori pubblici la penserà come me e come l'onorevole De Nava.

L'onorevole Cuzzi invoca anch'egli un nuovo disegno di legge. Io gli debbo dire che, se non mi trovassi a questo posto ma al posto di deputato, egli mi avrebbe senza dubbio per alleato, perchè ricordo all'onorevole Cuzzi che io fui tra coloro che non erano d'accordo per la sospensione della legge del 1868, e perchè è verissimo che la rete delle strade comunali obbligatorie non è compiuta e per conseguenza molti Comuni i quali sono stati meno fortunati degli altri dopo la sospensione di quella legge, sono rimasti senza strade. Io debbo rispondere a lui come ho risposto all'onorevole Triepi; e mi auguro che l'onorevole ministro accolga favorevolmente la raccomandazione da lui fatta.

Dopo di ciò credo di aver risposto a tutti gli onorevoli colleghi; se qualche ommissione avessi fatta, rivolgo preghiera ai colleghi perchè me ne avvertano. Raccomando ad ogni modo di approvare la nota di variazioni proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

**Riccio.** Confesso francamente che mi sarei aspettata una dichiarazione più decisa e rassicurante da parte dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, alla domanda dell'onorevole Triepi.

Sono molti anni che dal banco del Governo i ministri ed i sotto segretari di Stato dichiarano che il disegno di legge per le strade quasi è pronto, che gli studi sono terminati, che presto verrà alla Camera la legge.

Ricordo che fin da quando venne presentato il disegno di legge sul quadriennio, un ordine del giorno della Giunta del bilancio invitava il ministro dei lavori pubblici a presentare la legge per le nuove costruzioni stradali.

Fin d'allora si disse che il progetto era quasi pronto e che al riaprirsi della Sessione esso sarebbe stato presentato. E così passarono Sessioni e Legislature.

Ricordo un'interrogazione di due anni fa dell'onorevole Sciacca della Scala e una risposta rassicurante e promettitrice dell'onorevole Di Sant'Onofrio; ricordo un'interpellanza mia all'onorevole Giusso e un'identica dichiarazione dell'onorevole Giusso che il disegno di legge era pronto e che sarebbe

stato presentato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Ma adesso, dopo tante promesse, dal Governo non si dice più che il disegno è pronto, nè che gli studi sono finiti, ma il sotto-segretario dice soltanto che riferirà al ministro, assente, il desiderio dei deputati.

Ora, onorevole amico personale e non politico Niccolini, è troppo poco quello che Ella risponde: noi diciamo che vi è un disegno urgentissimo e che vi sono diritti di parecchie Provincie da rispettare.

Non è consentito venire a dire soltanto che i nostri desideri saranno riferiti al ministro. Bisogna dire qualche cosa di più: che gli studi sono compiuti e che il disegno di legge sarà presentato subito, almeno per quanto riguarda le strade che si debbono costruire con contributi locali.

Si tratta di un progetto che deve essere presentato subito, perchè, nel 1902, scadono i termini fissati dalla legge sul quadriennio e cessano gli stanziamenti per la costruzione di alcune strade, le quali rimarranno sospese.

Bisogna dunque presentare subito il nuovo disegno di legge che prescriva gli stanziamenti per la costruzione degli altri tronchi delle strade stabilite dalle leggi del 1869, del 1875 e del 1881.

Non si può dire solamente, come fa l'onorevole Niccolini: ripeterò al mio ministro i vostri desideri. Noi avremmo dovuto avere da lui qualche parola un po' più decisiva per gli interessi delle Provincie meridionali, che sentono il bisogno che la loro viabilità sia presto compiuta. Mi auguro davvero che egli ci dica qualche cosa di più.

E se mi fosse concesso, gli ricorderei l'assicurazione che egli poco tempo fa mi dava in forma privata, (ed io glie ne sono grato) ripetendomi che questi studi erano fatti e che il progetto subito sarebbe stato presentato. La questione è più grave di quanto sembri a prima vista. Se adesso in occasione di un disegno di legge che riguarda storno di fondi, essa è stata sollevata con tanta vivacità, ciò dimostra come sia urgente e viva. E creda l'onorevole sottosegretario, che, per quanto riguarda me e parecchi deputati, a malincuore noi voteremo altri fondi per altri lavori, se prima non vengono presentati i disegni di legge per questi che noi chiediamo, se prima non ci si dimo-

stri la ferma volontà del Governo, di fare seriamente qualche cosa per il Mezzogiorno.

Qualche cosa di serio si fece, onorevoli colleghi, soltanto durante la permanenza dell'onorevole Lacava al Ministero dei lavori pubblici; ma prima e poi, bisogna dire la verità, una grande inerzia vi fu in quel Ministero. Lo stesso onorevole Giusso, che pure venne al potere con tanti nobili propositi, nel fatto, finì col non lasciare altra opera che il Sempione, e poco o nulla per quanto riguarda le Province meridionali. Mi auguro quindi che l'onorevole Niccolini ed il suo ministro non pensino solamente ad alcune regioni d'Italia, perchè, per conto mio, dopo aver votato con tutto il cuore e con tutto l'affetto lo stanziamento per il Sempione, non mi sentirei in condizione di votare spese per altri lavori, se prima non fossero presentati i progetti di lavori per il Mezzogiorno, fra cui quello riguardante la viabilità, che deve soddisfare ad uno dei bisogni più urgenti di così grande, nobile e trascurata parte dell'Italia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

**Tripepi.** Risparmierò un altro discorso all'onorevole sotto-segretario di Stato. Non voglio mettermi in contraddizione con l'onorevole Riccio, ma voglio rilevare il significato delle parole dette dall'onorevole sotto-segretario di Stato, per quanto si riferiscano alla questione da me sollevata. Io perorai, egli disse, la vostra causa, che ritengo giusta, presso il ministro dei lavori pubblici, ma nella mia qualità non posso oggi assumere un impegno.

Orbene, io mi contento di questa risposta, e sono lieto che anche l'onorevole sotto-segretario di Stato riconosca essere la questione grave ed urgente, e tale che abbiamo il diritto di vederla risolta. Vuol dire che non mancherà occasione di far parlare anche l'onorevole ministro dei lavori pubblici in proposito e di pretendere da lui, che può assumerne la responsabilità, quella più larga ed esplicita risposta, per la quale oggi abbiamo fatto le nostre richieste.

Quindi, in questo senso, mi dichiaro soddisfatto delle parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici, riservandomi, ove il Governo indugi a provvedere, di sollevare nuovamente la questione.

**Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi sento in dovere di dire una parola all'onorevole Riccio. Se non erro, egli è arrivato un po' tardi, è arrivato nel momento in cui l'onorevole Tripepi era già avanti nel suo discorso.

*Una voce al centro.* « Sero venientibus ossa ».

**Riccio.** Ho sentito tutto.

**Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Allora, all'onorevole Riccio è sfuggita una parte del discorso dell'onorevole Tripepi, o almeno ha voluto dimenticarla.

**Riccio.** No, non ho dimenticato nulla.

**Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** L'onorevole Tripepi ha voluto fare due richieste: una per quanto riguarda il disegno di legge, col quale si dovrebbero compiere quelle strade di serie già iniziate e che senza gli stanziamenti dovrebbero rimanere sospese. E questo desiderato è giusto. Ma egli accennava ancora ad un'altra richiesta, alla quale mi trovavo imbarazzato a rispondere, perchè costituirebbe un vero e proprio impegno nuovo da parte del Governo; che non sono autorizzato ad assumere.

A Lei, onorevole Riccio, debbo dire che, sebbene Ella abbia portato dinanzi alla Camera una risposta, che le avevo dato in amicizia ed in confidenza, (cosa del resto che non approvo), quello che ho detto nei corridoi posso nello stesso tempo confermarlo qui, dicendo che è già pronto il disegno di legge riguardante alcune di quelle strade di serie per le quali vi è bisogno di nuovi stanziamenti.

Dalla bocca dell'onorevole Riccio è sfuggita poco prima una frase che debbo confessargli ha prodotto in me un senso di rammarico. Egli dice, poichè ben poca cosa si è fatto per le Province meridionali, si faccia qualche cosa, altrimenti rimpiangerò di aver votato per voi. E questo lo diceva al ministro ora assente ed a me. A nostra giustificazione, specialmente per me, che non ho il piacere di appartenere alle vostre Province, dirò che uno dei nostri desideri è stato sempre quello di corrispondere alle giustificate aspirazioni di quelle nobilissime Province; tantochè posso assicurare l'onorevole Riccio che nella massima parte i nuovi stanziamenti che verranno ri-

chiesti per le costruzioni stradali saranno devoluti a favore delle strade riguardanti le Provincie da voi così bene rappresentate. (*Benissimo*).

*Una voce.* Cosa vuoi di più?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

**Riccio.** Prendo atto di queste dichiarazioni, e sono lieto di averle provocate.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Fermo restando, per l'esercizio finanziario 1902-903, l'ammontare complessivo degli stanziamenti da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per « Costruzione di strade nazionali e provinciali », nella somma di lire 5,002,500, stabilita dalla tabella *D* annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, sono approvate le variazioni alle assegnazioni speciali di ciascuna delle opere, indicate nella tabella allegata alla presente legge. »

**Presidente.** Si dia lettura della tabella che fa parte integrante del disegno di legge:

Tabella.

OPERE STRADALI	Numero del capitolo corrispondente dell'esercizio 1901-902	Stanziamenti che dovrebbero effettuarsi sul bilancio 1902-903 per effetto di leggi anteriori	Variazioni approvate con la presente legge	Stanziamenti risultanti per l'esercizio 1902-903
Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati. (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, Strada n. 8) . . . . .	125	450,000. »	— 450,000. »	»
Strada lungo la Valle del Trigno, ecc. (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, Strada n. 15) . . . . .	127	615, 00. »	— 400,000. »	215,000. »
Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita. (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, Strada n. 29) . . . . .	129	120,000. »	— 120,000. »	»
Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II e 9 luglio 1883, numero 1506 . . . . .	145	908,900. »	+ 970,000. »	1,878,900. »
		2,093,900. »		2,093,900. »

**Presidente.** Non essendovi osservazioni pongo a partito l'articolo primo che include l'approvazione della tabella di cui si è data lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

« La somma di lire 970,000, che, pel disposto dell'articolo precedente, viene diminuita nell'esercizio finanziario 1902-903 dalle

dotazioni delle strade provinciali sovvenute indicate nell'annessa tabella, sarà stanziata, a beneficio delle stesse opere, nel bilancio del successivo esercizio 1903-904. »

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo secondo.

(È approvato).

### Comunicazioni della Presidenza.

**Presidente.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge: il primo riguardante gl'infortuni sul lavoro; il secondo, le variazioni alle assegnazioni stabilite per costruzioni stradali straordinarie nell'esercizio finanziario stradale 1902-903 della legge 30 giugno 1896, n. 266.

Ma prima di procedere alla chiama, debbo annunciare alla Camera che gli onorevoli Lacava, Abignente ed altri nove deputati hanno chiesto che sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge che fu testè presentato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio intorno ai demani comunali delle Provincie meridionali.

Non essendovi osservazioni in contrario, s'intenderà accolta questa domanda e dichiarato d'urgenza il disegno di legge a cui ho accennato.

(La Camera approva).

### Votazione segreta.

**Presidente.** Si proceda ora alla chiama.

**Del Balzo Girolamo, segretario, fa la chiama:**

*Prendono parte alla votazione:*

Abbruzzese — Abignente — Aguglia — Albertelli — Alessio — Arconati — Arnaboldi.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Barnabei — Baracco — Barzilai — Basetti — Battelli — Berenini — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bianchi Emilio — Biscaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borsarelli — Boselli — Bovi — Bracci — Branca — Brandolin — Brunialti.

Cabrini — Caldesi — Camagna — Cantalamessa — Caratti — Castiglioni — Catanzaro — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — Chiarugi — Chiesa — Chinaglia — Cimorelli — Civelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Compagna — Cornalba — Costa — Costa-Zenoglio — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Gian

Carlo — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Gaglia — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Marinis — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis Giuseppe — De Viti De Marco — Di Bagnasco — Di Broglio — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Stefano — Donadio — Donati.

Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Faranda — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fazio — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Franchetti — Francica — Nava — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco.

Galli — Galluppi — Garavetti — Gatti — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Gavotti — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giunti — Giusso — Gorio — Grossi — Gualtieri — Guerci.

Imperiale.

Lacava — Laudisi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lojodice — Lollini — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Majorana — Mango — Manna — Mantica — Maraini — Marcora — Marescalchi-Gravina — Marinuzzi — Mariotti — Marzotto — Masciantonio — Massa — Massimini — Maurigi — Mazziotti — Meardi — Mel — Mestica — Mezzacapo — Miaglia — Micheli — Miniscalchi — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Murmura.

Nasi — Niccolini.

Orlando.

Paganini — Pala — Palberti — Pansini — Pantaleoni — Pantano — Papadopoli — Pastore — Pennati — Personè — Pescetti — Piccolo-Cupani — Piovene — Pivano — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Prinetti.

Quintieri.

Raggio — Rava — Riccio Vincenzo — Rocca Fermo — Ronchetti — Rosano — Roselli — Ruffo.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanarelli — Santini — Scalini — Scaramella-Manetti — Sichel — Sili — Silva — Silvestri — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Spada —

Spagnoletti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Tinozzi — Toaldi — Torlonia — Tornielli — Tripepi.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio — Varazzani — Ventura — Vienna — Vigna — Visocchi.

Wollemborg.

Zanardelli — Zannoni.

*Sono in congedo:*

Bertesi — Bettolo — Bianchini — Bonardi — Borciani.

Calissano — Cao-Pinna — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Cortese.

Danieli — Di Trabia.

Fiamberti — Florena — Fracassi — Fusinato.

Galimberti — Ginori-Conti.

Leone.

Malvezzi — Menafoglio — Morpurgo.

Piccini.

Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Rossi Teofilo.

Serra.

*Sono ammalati:*

Capoduro — Chiapusso — Ciccotti — Coffari — Colajanni.

Della Rocca.

Giuliani.

Lazzaro.

Marazzi — Marsengo-Bastia — Mazza — Medici.

Rizzetti — Rubini.

Turrisi.

Valli Eugenio.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Credaro.

Landucci.

Romano Adelelmo.

Vendramini.

### Discussione del disegno di legge: Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili.

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Creazione di un nuovo titolo consolidato tre e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Girolamo, segretario, legge:** (V. *Stampato* n. 10-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Alessio.

**Alessio.** Onorevoli colleghi. Dichiaro subito che intendo presentare brevissime osservazioni sul presente disegno di legge, anche perchè il concetto che m'ispira è in fondo nello stesso ordine d'idee, a cui s'informa il Governo. Anzi aggiungo, che se il regolamento della Camera avesse consentita l'iscrizione in merito, io avrei preferito d'iscrivermi in questo modo. Che se mi sono iscritto contro, l'ho fatto per un sentimento di lealtà, perchè mi è parso, che fosse poco conveniente d'iscrivermi in favore quando dovevo sollevare alcune osservazioni di indirizzo e di massima non conformi ad alcuni concetti del disegno di legge ministeriale.

Il presente disegno di legge comprende due parti distinte: con una di esse si tende ad assicurare al tesoro alcuni mezzi di sopperimento per provvedere a date operazioni; con altra si mira a convertire le obbligazioni ferroviarie ed altri debiti redimibili per un importo complessivo di un miliardo e 391 milioni. Sulla prima parte non ho da sollevare alcuna obiezione. Credo che dopo la legge del 1895 non si possa più discutere sull'opportunità di sostituire i buoni settennali con debito consolidato. Soltanto o io erro o la formula dell'articolo 7 mi pare viziosa, poichè giusta la mia interpretazione sembrerebbe, che si accordasse al Governo la facoltà di estendere ad una cifra superiore ai 300 milioni e precisamente a 330 milioni la quantità dei buoni del tesoro ordinari, che è in suo potere di emettere. Infatti esso è autorizzato ad emettere 30 milioni di buoni del tesoro ordinari in luogo di 30 milioni di buoni a lunga scadenza. Se questa interpretazione fosse esatta, ed il potere di emettere buoni del tesoro arrivasse sino ai 330 milioni, io non potrei approvare un tal concetto, sia perchè è accresciuta la facoltà nel Governo di indebitare lo Stato, sia perchè non troverei opportuno, nel momento in cui si cerca di quotare un titolo nuovo, di accrescere la quantità dei buoni del tesoro in circolazione. Quando la circolazione dei buoni del tesoro fosse aumentata, benchè in misura relativamente

modesta, influirebbe non insensibilmente sul prezzo del titolo.

Ma ben più alto è l'argomento relativo alla conversione delle obbligazioni ferroviarie e dei debiti redimibili. Io credo che debba essere data lode sincera al Governo per avere affrontato questo problema ed averlo portato innanzi alla Camera, sollevando l'attenzione dei competenti intorno ad alcuni concetti generali. Affermo poi schiettamente, che non posso dividere alcune delle obiezioni, che secondo la diligente relazione vennero sollevate in seno della Giunta del bilancio. Io, per esempio, non sono dell'opinione di coloro che negano la opportunità di emettere un titolo internazionale.

È prova di disistima verso la finanza del paese il non scegliere anche questa via; d'altronde torna utile di attingere ai mercati nei quali il danaro è ad interesse più mite che nel nostro paese torna vantaggioso all'economia nazionale di non sottrarre quella parte di capitale produttivo così scarso, che è ancora disponibile per le nostre industrie.

D'altra parte io non credo, che il solo fatto della emissione di un titolo interno eviti il pericolo della trasmigrazione dei titoli dall'interno all'estero. I titoli che trasmigrano sono i titoli solidi, i titoli alti, non già i titoli a basso interesse solo perchè sono pagabili all'estero.

Anche la proposta di creare un fondo di ammortamento parve ad alcuni suscettibile di critiche: a me però non pare. Io credo che in questa parte il Governo dia un buono esempio, e credo opportuno che quando si inizia una politica di conversione, a questa politica di conversione si debba accompagnare un fondo di ammortamento. Sarà un primo esperimento, sarà una quota molto limitata, ma è bene che il tesoro si metta su questa via.

Io studio invece la questione da un altro punto di vista, che è quello che ci preoccupa tutti; io studio la questione dal punto di vista, se questo progetto di legge segni un avviamento alla conversione del debito pubblico, se esso rappresenti realmente un primo passo per ottenere questo grande risultato. E qui noi non dobbiamo dissimularci, studiando questo problema, che esso presenta difficoltà notevolissime. Io credo che pochi paesi in Europa offrano come l'Italia notevoli difficoltà alla conversione dei loro titoli di de-

bito. Queste difficoltà sono, a mio modo di vedere, di un triplice ordine. Una prima difficoltà intanto è presentata dalla uniformità del tipo, che predomina sul mercato.

Per quanto apparentemente vi sieno due tipi, l'uno al 5 per cento, l'altro al 3 per cento di consolidato, in fondo si risolvono tutti in un 4 per cento netto. Esso rappresenta una categoria unica di debito, s'impone al mercato con una mole di 8,167,000,000, determina il prezzo degli altri titoli e crea enormi difficoltà alla sua conversione a causa della ingente somma, a cui corrisponde.

Una seconda difficoltà è data dall'indole dei nostri debiti redimibili, i quali hanno in fondo il carattere di debiti consolidati, perchè l'ammortamento è lentissimo, e mancano dei pregi propri ai veri debiti redimibili.

Finalmente una terza difficoltà è presentata dalla natura e dal modo con cui si è costituito il sistema della circolazione, il quale presenta a sua volta notevoli ostacoli alla conversione, sia perchè mantiene un corso di cambi che determina l'impossibilità di una continua parità tra il mercato nazionale e il mercato internazionale, sia perchè costituisce una cifra colossale di debito latente, il quale ingrossa a sua volta il complesso del debito nazionale e rinvilisce tutti i titoli.

Poste queste difficoltà il vero problema della conversione si è quello di ottenere, che lo Stato e il tesoro italiano possano utilizzare quella tendenza alla diminuzione del saggio corrente dell'interesse che si verifica in tutti i paesi, fatto inesorabile e costante, prospettiva a cui possono in qualche modo aspirare tutte le nazioni civili. Ora per ottenere questi risultati ci sono due vie.

Una prima via sta nell'armare il tesoro non di un solo tipo, ma di più tipi di debito pubblico, i quali sempre a parità di rendita sieno degradanti nel saggio dell'interesse. Il tesoro ha facoltà di alienare questi titoli di rendita per procurarsi i fondi con cui riscattare i titoli esistenti. E il tesoro vi procede non già in una sola occasione; ma vi procede continuamente, diuturnamente, a piccole partite, cercando d'incontrare queste masse di titoli da convertire, mirando ad utilizzare tutte le occasioni, che si presentano nelle diverse oscillazioni del mercato.

Il tesoro comincia, naturalmente, con

l'utilizzare il titolo nuovo che ha l'interesse più alto; e, con questo titolo nuovo, che ha l'interesse più alto, tende a riacquistare quei titoli, che sono alla pari, e che è opportuno di allontanare dalla circolazione, appunto perchè sono i più gravosi.

Ora questo procedimento determina, a sua volta, appunto pel modo lungo e diuturno con cui si svolge, la possibilità di mettere sul mercato un titolo d'interesse più basso. Perchè? Perchè la tendenza ad acquistare i vecchi titoli determina per così dire, un processo di rarefazione nei titoli residui, i quali aumentano di valore, e, crescendo di valore, si prestano più facilmente alla conversione. Contemporaneamente, d'altra parte, in questo periodo, persevera la tendenza del saggio corrente dell'interesse a diminuire; con che per altro modo i titoli vecchi crescono di valore. Così per siffatta azione continua, diuturna, lenta, che si svolge giornalmente tanto nel mercato interno, quanto nel mercato internazionale, il tesoro può prepararsi un terreno sempre più vasto per ottenere una valutazione sempre maggiore dei titoli, e quindi per gettare nel mercato successivamente un titolo nuovo, con interesse più basso, il quale, a sua volta, in definitiva padroneggerà il mercato, e renderà poi possibile più tardi il predominio, a sua volta, d'altro titolo ad interesse più basso.

In una parola, siffatta politica di conversione ha questa caratteristica: che essa si svolge in un lungo tempo, si svolge lentamente per piccole partite, mira ad utilizzare le diverse tendenze, che si presentano nelle domande di coloro che impiegano il denaro in titoli del debito pubblico e, d'altra parte, consente al tesoro di giovare delle alternative e delle oscillazioni che si presentano nel saggio corrente dell'interesse e possono permettergli di approfittarne per collocare con successo i suoi titoli.

Questa politica di conversione, in fondo, poco nota in Europa, è stata difesa, per la prima volta, da un grande italiano, che è stato maestro di molti di noi, e che io trovo giusto di menzionare a titolo di onore: Angelo Messedaglia; ed ha trovato una larga esperienza ed un fortunato accoglimento in uno dei più grandi Stati del mondo: negli Stati Uniti d'America.

Una seconda via è quella, invece, con la quale si cerca di portare sul mercato un

titolo nuovo, con un interesse anche più basso dell'interesse corrente, si mira ad innalzarne il valore con particolari favori ai portatori, con vantaggi, premi e condizioni a coloro che se ne fanno venditori ed accaparratori per ottenere che la quotazione ne diventi alta, e quindi ne sia possibile poi la emissione sopra una grande estensione.

Giunto il momento opportuno, questo titolo si getta sul mercato, e si effettua una conversione su vasta scala, che rende possibile il cambio dei titoli a più alto interesse. È il sistema, noto a tutti, delle grandi conversioni francesi ed inglesi, ed anche d'una recente conversione del regno di Prussia.

È evidente, che il disegno di legge del Governo si uniforma piuttosto a questa seconda tendenza, che alla prima. Esso segue la politica tradizionale del Governo italiano, di preparare le grandi conversioni che si effettuano in un solo momento.

Ed è perciò appunto, che si crea questo nuovo titolo del 3.50 per cento; per trovare in esso lo strumento d'una futura conversione.

Ora io mi permetto su questo metodo adottato dal Governo di presentare alcune osservazioni piuttosto in forma di dubbiezze e di riserve che non in forma di vere e proprie obiezioni. Riconosco intanto che il Governo fa benissimo a sospendere l'emissione del 4 e mezzo per cento. Ma ciò non sposta la questione perchè in qualunque modo si cominci, è ben naturale che si soprasseda all'emissione di un titolo, che ha un saggio superiore al saggio dell'interesse corrente.

Il mio primo dubbio invece su questa politica di conversione, che il Governo attua, consiste in ciò che esso per l'opera di conversione fa assegnamento su un solo tipo di debito.

Con ciò esso si crea nuove difficoltà perchè con un solo tipo di debito non può contrastare la contemporanea esistenza del consolidato 5 per cento lordo che pesa, come diceva prima, sulla circolazione dei titoli del debito del paese e resta padrone del mercato. D'altra parte poichè questo nuovo titolo non potrebbe riferirsi che ad un miliardo e 500 milioni, mentre il consolidato comprende la cifra colossale di circa 9 miliardi, è certo, che il tipo che dominerà il mercato sarà sempre il tipo del 5 per cento

loro, senza che l'unico tipo ora introdotto possa alterarne il prezzo per una massa così estesa di titoli.

In una parola si continua nel vecchio sistema della politica del tesoro italiano, la quale affida l'ordinamento del debito pubblico ad un tipo unico, oggi del 4 per cento netto e domani del 3 e mezzo.

Si riproducono quindi anche per le generazioni avvenire quelle difficoltà, che oggi si affacciano alla mente di qualunque ministro del tesoro, perchè non si creano altrettanti tipi che rispondano alle diverse tendenze dei consumatori, alle esigenze dei maggiori consumatori che vogliono avere un saggio fisso di interesse anche basso ma con un titolo di lunga durata che non sia convertito che dopo un lungo tempo ed alle esigenze di quei consumatori i quali invece tendono ad avere un titolo che abbia un alto interesse, ma dia pronta la disponibilità del proprio capitale. D'altra parte si mantiene sempre una cifra colossale di debito pubblico rappresentata da un tipo unico, difficilissima a rompersi, a spezzarsi.

Un secondo dubbio mi si presenta nei riguardi del titolo scelto per essere tipo convertito. Voglio accennare alle obbligazioni ferroviarie al 3 per cento. Io comprendo benissimo, che l'obbligazione ferroviaria per indole sua è tale che meglio si presta alla conversione nei riguardi del portatore, perchè il portatore che deve attendere per lungo tempo il sorteggio ha di tal guisa l'opportunità di avere prima la disponibilità del proprio capitale. Perciò da tale assetto la via scelta non si presta ad obiezioni. D'altra parte riconosco, che è interesse dello Stato di liberarsi di un titolo che, sia per gli alti interessi, sia per gli ammortamenti che esige non può creare che difficoltà di tesoro senza nessun vantaggio. Ma io insisto nei riguardi del sistema generale del debito pubblico, dell'ordinamento dei diversi tipi di debito pubblico, e della loro coordinazione reciproca. Ora non dimenticate, che l'obbligazione ferroviaria, per le origini sue, per il modo con cui si svolse, per i favori che conseguì dal legislatore e dagli amministratori, fu sempre un titolo privilegiato e insieme un titolo che non ha esercitato mai alcuna influenza sugli altri titoli di consolidato.

Noi tutti ricordiamo che le obbligazioni ferroviarie 3 per cento furono create in cinque emissioni per una cifra complessiva di

lire 1,227,000,000, importo nominale, perchè lo Stato da queste emissioni non ebbe che 719,000,000.

Ma pochi sanno ancora che questo titolo venne emesso sempre, almeno normalmente, in condizioni più gravi di quanto non avvenisse contemporaneamente per i titoli di consolidato.

Facendo i calcoli in base ad uno studio diligentissimo contenuto nel progetto Giolitti del 1886, si trova che il danaro veniva dato a più gravi condizioni con le obbligazioni ferroviarie di quello che non avvenisse con i titoli consolidati. E di fatto per quanto sia vero che un primo gruppo di obbligazioni si vendette ad un interesse reale del 4.20 per cento mentre il consolidato si vendeva in quel tempo al 4.38 per cento, un secondo gruppo di obbligazioni si vendette al 4.61 per cento mentre il consolidato si vendeva a 4.46, un terzo gruppo si vendette a 4.52 ed il consolidato al 4.45, un quarto gruppo al 4.73 ed il consolidato al 4.50 per cento ed un quinto gruppo infine al 4.72 per cento ed il consolidato al 4.56 per cento.

Perciò, calcolando in media per tutti questi cinque gruppi, le obbligazioni ferroviarie furono vendute al 4.55 per cento, mentre il consolidato contemporaneamente si vendeva al 4.46 per cento. E questa condizione privilegiata continuò anche successivamente, perchè le obbligazioni ferroviarie ebbero sempre un prezzo notevole sul mercato specialmente in questi ultimi anni ed assicurarono ai loro portatori una rendita non dispregievole.

Ora io dico: questo scambio di titoli, questa conversione di un titolo già privilegiato fatta con condizioni di favore quali sono quelle assicurate dal progetto in esame, mantiene questa condizione privilegiata pel nuovo titolo nel sistema del debito pubblico del paese senza esercitare alcuna influenza sugli altri tipi di debito.

Perciò anzichè aversi in questo modo una ricostituzione del sistema generale del debito pubblico noi non facciamo altro che mantenere le condizioni attuali, aggravandole in più per le concessioni che si accordano ai portatori del titolo dato in sostituzione delle obbligazioni ferroviarie.

Una terza dubbio mi si presenta in riguardo dei favori e delle concessioni speciali, che vengono assicurate ai portatori del nuovo titolo tre e mezzo per cento, le

quali, a mio modo di vedere, sembrano eccessive.

Anzitutto una concessione notevole si è la facoltà che il titolo non possa essere redento prima del 30 giugno 1916.

Ora a me sembra un eccesso, che il tesoro italiano abbia le mani legate fino al 1916 nei riguardi del 3,50, nè gli sia dato di scendere ad un saggio di interesse inferiore fino a quell'epoca.

Noi, in una parola, commettiamo lo stesso errore che hanno commesso i Nord-Americani col *refunding bill* del 1874 quando hanno deciso che il titolo tre per cento non potesse essere convertito se non oltre il 1906. Ebbene i titoli americani tre per cento nel 1892 erano oramai alla pari e sopra alla pari e da quell'epoca agli Stati Uniti deplorano quella avventata disposizione.

Ma lasciamo da parte gli esempi di casa altrui che non sempre possono fare al caso della nostra finanza e studiamo invece la situazione del nostro mercato e dei nostri titoli.

Io prendo a considerare il corso della nostra rendita cinque per cento a Parigi dal 1875 sino al 1901, corso della rendita che, si comprende benissimo, determina il saggio dell'interesse corrente sul mercato internazionale.

Osservo, senza entrare in troppi dettagli, che, mentre la rendita al 1875 col 4.34 di interesse medio netto aveva un valore medio annuo di 71.62, oggi si arriva al massimo di 101.25 col saggio del 4 per cento, e quindi mentre allora vi era un interesse corrente, che arrivava al saggio del 6.60 per cento, adesso si arriva ad un saggio di interesse corrente del 3.95 per cento.

In 25 anni adunque noi abbiamo ottenuto nel saggio dell'interesse un ribasso del 2.19 per cento. E, se si volesse svolgere ancora questo calcolo si troverebbe, che la media dell'interesse nel periodo dal 1875 al 1880 fu del 6.14, dal 1880 al 1885 del 4.84, dal 1885 al 1890 del 4.47, dal 1890 al 1895, cioè durante il periodo di una conversione forzata, del 4,80, dal 1895 al 1900 del 4.39 finchè si arriva a questi ultimi tempi in cui il tasso del danaro sul mercato in rapporto ai corsi di Parigi scende al 4 per cento e finalmente all'odierno 3.95 come ora ho detto.

Ora, studiando questi risultati, io dico: perchè dovremmo noi legarci le mani per tanti anni e ridurci sino al 1916 per con-

vertire questo titolo? Per qual ragione dovremmo noi condannare l'economia nazionale ad una condizione così dolorosa da non poter riscattare i nostri titoli ad un saggio anche inferiore al 3.50 per cento prima di quell'epoca? Io credo che per questa parte il ministro del tesoro non addimostri sufficiente fiducia nelle forze della nazione. Sta bene la prudenza per avvalorare i titoli da gettare oggi sul mercato, ma conviene anche fare un giusto calcolo dell'avvenire, conviene anche tener conto di quelle energie che si manifestano nella vita economica del paese e per tanti e così vari aspetti e sono da tutti riconosciute e confessate.

Una seconda osservazione io faccio in riguardo ai premi che si accordano, da 15 a 20 centesimi, ai portatori a seconda delle quantità di partite di titoli da convertire.

È evidente, che gli accaparratori faranno ogni sforzo per accumulare la maggiore quantità di titoli e di partite per poter poi conseguire i più alti premi. Ora io osservo, che se il premio è utile dal punto di vista della conversione delle obbligazioni ferroviarie nel nuovo titolo, non è niente affatto utile od almeno inefficace nel riguardo dell'inizio della conversione del debito pubblico. E perchè? Perchè certamente questo premio porterà nel primo periodo un aumento nel valore delle obbligazioni ferroviarie e quindi pure nel primo prezzo del nuovo titolo. I dati certi, che si hanno oggi dai mercati di Genova e di Milano, vengono a sostegno della mia tesi. Evidentemente si lucra su questi premi ed il prezzo dei titoli aumenta in proporzione delle operazioni che si fanno. Naturalmente la speculazione fa il suo giuoco. Ma quando in un periodo successivo la speculazione avrà scontato il premio dei 20 centesimi, allora questi prezzi scenderanno ed il titolo non avrà più quel valore artificioso, che ha attualmente. Avrà quello che subisce dalla legge del mercato; subirà le condizioni dell'interesse sul mercato del danaro; non potrà quindi modificare il saggio dell'interesse corrente, ma ne sarà modificato. Perciò lo sconto del premio sarà tutto a vantaggio dei primi portatori del nuovo titolo, non avrà alcuna influenza sull'inizio delle operazioni della conversione.

Enunciate queste tre osservazioni in forma di dubbio, in forma di riserva, io mi domando quale sarà l'effetto dell'ope-

razione dal punto di vista dell'inizio della conversione. In questo grande bacino del debito pubblico noi abbiamo due masse liquide: una, estesissima e ad un livello molto alto; l'altra, di estensione limitatissima e ad un livello molto basso. Non bisogna illudersi, non bisogna credere che la massa liquida inferiore possa determinare il livello di quella massa liquida tanto più ampia, che ha il livello più elevato. Nel mercato, in poche parole, il nuovo titolo non può avere influenza per modificare il saggio dell'interesse del vecchio consolidato.

Probabilmente il consolidato 5 per cento lordo nominale aumenterà di valore e quindi tenderà a discendere verso il 3.75 per cento, e d'altra parte il 3.50 nominale, che noi emettiamo, adesso abbasserà di valore e tenderà a salire verso il 3.75 per cento. La legge del valore del denaro eserciterà indubbiamente, come sempre, la sua efficacia e quindi la situazione sul mercato non si modificherà che per effetto di essa: noi avremo creato un nuovo titolo in sostituzione delle vecchie obbligazioni ferroviarie; i premi rimarranno nelle saccocce degli accaparratori delle nuove obbligazioni ferroviarie, ma per quanto concerne la situazione generale del mercato dei titoli questa non sarà modificata, essa si troverà nelle condizioni di prima; il problema non sarebbe in alcun modo abbozzato, e, se si modificherà la condizione del valore dei titoli, ciò dipenderà — io temo — dalle condizioni generali del mercato, non già da questa legge.

Io riconosco la complessità e la delicatezza straordinaria di questo problema, sul quale è prova di una certa arditezza il prendere la parola e forse anche più è prova di spavalderia, ma io mi permetto di credere, che se si seguisse un procedimento diverso il difficilissimo problema della conversione della nostra rendita potrebbe avere una più fortunata soluzione di quella che avrà — spero di potermi ricredere — per mezzo di questo disegno di legge. Io credo, che, se il Tesoro avesse domandato facoltà al Parlamento di fare l'emissione non di un solo titolo di debito pubblico, ma di tre titoli sempre a parità di rendita, l'uno al 3.75 per cento, il secondo al 3.50 per cento con facoltà di non convertirlo per dieci anni ed il terzo al 3 per cento con facoltà di non convertirlo per trenta anni, avrebbe potuto iniziare questa

difficile operazione della conversione con maggiore fortuna, con successo più definitivo. Perchè egli, giovandosi del primo titolo al 2.75 che è più vicino al saggio corrente dell'interesse avrebbe potuto esercitare la sua azione più specialmente sul consolidato 5 per cento iniziandone gli acquisti a piccole partite, cercando in una parola di diminuire questa massa enorme di consolidato, che eserciterà sempre un'influenza decisiva su qualunque operazione di conversione. In tal modo si svolgerebbero varie cause, le quali avrebbero tutte l'effetto di combattere la condizione speciale del nostro mercato, che tende a far spadroneggiare il consolidato 5 per cento.

Perchè anzitutto, con un titolo 3.75 a parità di rendita, egli avrebbe potuto acquistare lentamente e giornalmente, sia in Italia, sia all'estero, partite di consolidato 5 per cento lordo. L'operazione, nei primi tempi, sarebbe stata lentissima, ma efficacissima. Come egli trova di collocare il suo 3.50 con premio, così egli avrebbe potuto collocare il suo 3.75 senza premio e servirsene per rompere la fitta cerchia dei consolidati. Difatti, da un lato avendo un titolo con saggio più vicino all'interesse corrente, avrebbe maggiore agevolezza ad utilizzare, a fruire la tendenza di decremento dell'interesse corrente. Dall'altro il processo di rarefazione del consolidato 5 per cento avrebbe per risultato di aumentarne il prezzo e quindi di alzarne il valore sempre più oltre il pari, aiutando, anche per questa via, la conversione. Finalmente l'azione sul consolidato 3 per cento diventerebbe sempre più possibile per la creazione di tre tipi. Difatti, possono darsi dei portatori di consolidato, per esempio Casse di risparmio ed altri Istituti, a cui giovi di avere dei titoli anche a basso interesse, che non si possano convertire per lungo termine. Certamente il collocamento di questi titoli non può cominciare subito, ma il fatto di averne la disponibilità può aiutare il tesoro a giovare di tutte le opportunità, a utilizzare le diverse tendenze e domande di consumatori, spezzando lentamente, ma decisamente, le grandi difficoltà che si oppongono alla conversione.

Concludo, il progetto in esame è utile in quanto decreta la soppressione di un titolo che non deve più esistere, il 4 e mezzo che non risponde allo scopo. È utile perchè porge i mezzi per far fronte ai bisogni

attuali del tesoro, sempre che non se ne aumentino i poteri. È utile, perchè sostituisce ad un titolo oneroso, imbarazzante un titolo più comodo e certo più razionale.

Ma io non credo che per effetto di questo progetto il problema della conversione sia avvicinato: esso rimane con le stesse difficoltà, a cui non darà rimedio, finchè si adottano questi criteri, che la forza riparatrice della nazione.

Noi dobbiamo abbandonare concetti e spedienti che in fondo non si adattano alle difficoltà speciali del problema che si presenta in Italia, e fare maggiore assegnamento sulle energie nazionali. Queste possono presentarsi più pronte, più valide di quanto il ministro del tesoro non creda. Onorevole ministro, abbia coraggio, studi questo problema da un punto di vista più largo, più generale, vada incontro alle difficoltà e non creda che con l'aver fatto un così breve passo esse si possano vincere.

Fidando sulle energie nazionali noi potremo risolvere il grande problema che ci si affaccia. Energie nella nazione ci sono ed energie potenti; certo non conviene spercarle, non conviene sperperarle, ma è opera sapiente di uomo politico di tesoreggiarle per l'alto fine, che il futuro ci impone. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giacinto.

**Frascara Giacinto.** Onorevoli colleghi, la importanza di questo progetto aumenta la mia esitazione a prendere la parola, ma io conto sulla indulgenza della Camera e cercherò di essere brevissimo.

Il progetto si compone essenzialmente di tre parti. Prima, la sospensione della emissione del quattro e mezzo per cento. Seconda, la creazione del nuovo titolo tre e mezzo per cento. Terza, la conversione delle obbligazioni ferroviarie e delle altre designate nel progetto di legge.

Quanto alla prima parte, cioè la soppressione del titolo quattro e mezzo per cento, mi pare che bastino poche parole per dimostrarne tutta l'opportunità, inquantochè del quattro e mezzo per cento furono creati circa 60 milioni, e noi sappiamo da una relazione dell'onorevole Rubini che di questi 60 milioni solo 10 si muovono nel mercato libero; tutti gli altri sono rifugiati nelle casse del Fondo per il culto, della Cassa depositi e prestiti e del Banco di Napoli; il che dimostra che questo titolo non era

adatto agli scambi. E ne è prova ancor più evidente il prezzo stesso del titolo costantemente al disotto della parità col 5. Se il 4 e mezzo rispondeva ad una necessità del momento, inquantochè nel 1894, quando fu emesso, il prezzo del denaro, e specialmente di quello che veniva accordato all'Italia dall'estero, era ad un saggio molto superiore all'attuale, ora questo titolo non converrebbe in nessun modo per nuove emissioni. Viene quindi la necessità di sostituirlo. Il ministro del tesoro ha adottato la creazione di un tipo 3 e mezzo per cento. Il suo disegno ha suscitato vive discussioni e le opinioni furono assai diverse. C'è chi trova il saggio del 3 e mezzo per cento troppo basso, perchè i titoli 3 e mezzo per cento non potrebbero oggi essere emessi alla pari. Coloro che difendono questa tesi sostengono che, non emettendolo alla pari, lo Stato si trova ad avere un debito notevolmente maggiore del denaro che effettivamente incassa. Altri invece trovano il tipo 3 e mezzo troppo alto, inquantochè un tipo 3 per cento avrebbe davanti a sè più margine di aumento e potrebbe preparare ad una conversione, essi dicono, assai più vantaggiosa.

A me pare che il ministro del tesoro si sia bene apposto scegliendo il 3 e mezzo per cento. Esso risponde alla situazione. Non è possibile infatti creare un titolo a saggio più alto, inquantochè questo titolo offrirebbe immediatamente il fenomeno che oggi offre il nostro 4 per cento, il quale arrivato con un certo slancio alla pari accenna ora ad arrestarsi nella sua corsa ascensionale.

È vero che l'emissione di un titolo al di sotto della pari, crea allo Stato un debito superiore al denaro effettivamente ricevuto. Ma è pur altrettanto vero che tale sacrificio fatto sopra un debito di 100 o 200 milioni, viene ad usura compensato in quanto esso apra la via alla conversione di un debito cinquanta o cento volte più grande.

È accaduto per il nostro titolo di Stato quello che è accaduto assai spesso all'estero. Per esempio in Prussia (visto che l'oratore che mi ha preceduto ha citata la conversione del prestito prussiano) in Prussia il titolo 4 per cento arrivato alla pari si fermò o almeno rallentò la sua corsa ascensionale. Lo Stato prussiano pensando alle ragioni per le quali il titolo si era fermato, comprese come colui che aveva fondi

da impiegare prevedendo una conversione non trovasse più suo interesse di dedicarsi a questo titolo. Lo Stato prussiano creò quindi un titolo 3 e mezzo per cento, ed accadde che mentre nel 1885 tra il 3 e mezzo per cento ed il 4 per cento era una differenza di circa 8 punti, nel 1896 i due titoli si trovarono ad avere perfettamente lo stesso valore, ambedue raggiunsero circa il prezzo di 104; ed è così che la conversione prussiana, alla quale aveva accennato l'oratore che mi ha preceduto, si fece da sé. I portatori non trovarono più nessuna convenienza per il valore di borsa a scegliere l'uno piuttosto che l'altro titolo, ma trovarono *caeteris paribus*, meritevole di preferenza il 3 e mezzo, al quale era stata garantita per un certo periodo di tempo la inconvertibilità.

L'onorevole Alessio ha rivolto alcune critiche a questo disegno di legge. La principale riguarda il premio che il ministro del tesoro propone di dare ai portatori delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento per facilitare la conversione. Voi sapete che le condizioni offerte dal disegno di legge ai portatori delle obbligazioni sono le seguenti: viene dato ai portatori delle obbligazioni 3 per cento, in altrettanto 3 e mezzo per cento, tanto reddito quanto corrisponde al reddito attuale che essi hanno dalle obbligazioni, bonificando anzi loro la tassa di circolazione: poi viene loro dato un reddito supplementare corrispondente a 15 o 20 centesimi per ogni 100 lire del capitale 3 e mezzo come sopra trovato.

Ora questo supplemento non è che un vero premio di ammortamento, un compenso, cioè, alla rinuncia del diritto che il portatore delle obbligazioni ha di essere rimborsato dopo un certo numero di anni a 500.

Ma si rileva mediante un calcolo matematico che questo compenso è uguale per le obbligazioni ferroviarie a circa 21 centesimi di maggior reddito, ed è perciò che la misura proposta dal ministro nel suo disegno di legge è eguale presso a poco al premio matematico di ammortizzazione. È un po' inferiore, ma d'altra parte c'è largo compenso nel rilascio della tassa di negoziazione.

Dove io non posso convenire col ministro è nel mantenere tale premio costante per tutte le altre obbligazioni elencate nella tabella I del disegno di legge — per le quali il premio matematico di ammortamento è assai diverso e superiore, per alcune preci-

samente doppio di quello delle obbligazioni ferroviarie. Ciò avrà per conseguenza di rendere per esse affatto inutile e frustraneo il disegno di legge.

L'oratore che mi ha preceduto ha detto che mediante la fissazione del premio si è animata la speculazione, la quale ha fatto sì che il prezzo del 3 e mezzo si è già elevato a tal punto al quale, egli dice, non si potrà certamente sostenere.

Io credo che se il ministro del tesoro avesse potuto non esporre al pubblico le condizioni esatte a cui egli avrebbe fatta la conversione, sarebbe stato assai meglio, in quanto che la speculazione non si sarebbe impadronita, come pur troppo ha fatto, della cosa e chi ci avrebbe guadagnato sarebbe stato il Tesoro. Infatti quanto più basso è il prezzo delle obbligazioni sul mercato, tanto più conveniente è nell'interesse del tesoro il cambio di esse col nuovo titolo. Mad'altra parte è difficile nei Governi parlamentari che un ministro del tesoro possa arrogarsi poteri tali, che le cose vengano fatte da lui senza che sieno preventivamente conosciute dagli speculatori, i quali aspettano avidamente per poter esercitare il loro mestiere.

Io non credo però che gli speculatori vogliano perdere dei quattrini per loro diletto; e se la speculazione si è gettata direttamente o indirettamente sul nuovo titolo, sia quotandolo come 3 e mezzo, sia quotando in corrispondenza le obbligazioni, è evidente che essa sente che un tale titolo del 3 e mezzo per cento è destinato ad alzarsi molto più del 4 per cento, a prendere il seguito di quel movimento di rialzo che si è rallentato nel 4, solo perchè nel 4 c'è paura della conversione. In altre parole, mentre il 4 per cento accenna ad arrestarsi, il 3 e mezzo continua a camminare sopra quella parità di prezzo su cui s'accennò l'arresto del 4, perchè il 3 e mezzo ha garantita almeno per un certo tempo la inconvertibilità. Il Messedaglia stesso, che fu citato dall'onorevole Alessio, in uno studio dal quale egli ha attinto la sua asserzione, ha dimostrato chiaramente come i valori inglesi emessi a tasso minore, per esempio il 3 o 3 e mezzo per cento, furono sempre quotati a prezzo maggiore, a parità di reddito, dei titoli che avevano un tasso d'interesse più alto. E l'onorevole Messedaglia conchiudeva come sia sempre conveniente per gli Stati tenersi un poco più bassi del saggio normale nello stabilire il tasso nominale dei prestiti che

fanno, poichè ad un tasso nominale più basso il mercato accorda nel ricevere i titoli maggiori predilezioni.

L'esempio più evidente lo abbiamo noi in Italia, in quanto che il nostro titolo 3 per cento ebbe sempre un prezzo di parità maggiore di quello del 5 per cento, al quale è paragonabile per la sua internazionalità.

L'onorevole Alessio ha detto: dubito molto che il sistema adottato possa aprire la via ad una conversione; poichè il fenomeno che accadrà sarà questo: oggi la speculazione si è ingolfata nel nuovo titolo 3 e mezzo per cento, passando per via delle obbligazioni ferroviarie, ma quando il 3 e mezzo per cento sarà sul mercato e si stabilirà un certo equilibrio, siccome la massa preponderante sarà sempre formata dal 4 per cento, allora non sarà il 3 e mezzo per cento che influirà sul 4 per cento, ma viceversa, ed il 3 e mezzo per cento scenderà di valore; e così non avrete ottenuto alcuno scopo.

Io lo contraddico con un esempio pratico ed è questo. Ho già citato l'esempio prussiano in cui il corso del 4 per cento si è fermato ed ha atteso il 3 e mezzo per cento e tutti e due si sono messi in equilibrio allo stesso prezzo. Alla vigilia della conversione il 3 e mezzo, che rendeva mezzo punto meno del 4, in Prussia era quotato presso a poco allo stesso valore. Ed oggi abbiamo altro esempio palmare in Francia, dove il 3 ed il 3 e mezzo per cento francesi dovrebbero differire fra loro di almeno 12 punti, mentre sapete di che cosa differiscono? Di 80 centesimi.

Questo è il fenomeno che accade sempre. Questa credo sia la via per arrivare ad una conversione e credo anzi che sia necessario creare in precedenza il nuovo tipo unico destinato quasi a prendere a poco a poco nei mercati la successione e lo slancio del titolo che si vuol convertire.

Ciò non vuol dire, e lo dichiaro francamente, ch'io spero un grande successo nella parte sostanziale del disegno di legge, la conversione delle obbligazioni.

La speculazione, come ho osservato più sopra, ha già sfruttato in parte l'operazione; e coll'alzare il prezzo delle obbligazioni ha diminuito e ridotto al minimo il loro interesse al cambio in 3 e mezzo per cento. Ma per una parte in ogni modo si convertiranno; e i buoni del Tesoro a lunga scadenza si convertiranno. E così uno scopo al certo si ot-

terrà, scopo al quale il ministro del tesoro dovrà dedicare tutte le sue cure; quello di cominciare a creare il mercato al tipo di rendita destinato alla futura conversione.

A questo tipo corrisponde veramente il 3 e mezzo per cento nel modo come fu adottato dall'onorevole ministro: che, cioè, debba essere un titolo internazionale e non un titolo interno. E dico questo perchè, come giustamente osservò l'onorevole Alessio, poco monta che un titolo sia interno od internazionale per il movimento di emigrazione e di immigrazione di questo titolo, il quale movimento dipende essenzialmente dalle condizioni di credito del paese. Ma poi, ancorchè ciò fosse, cioè posto anche che il titolo fosse destinato ad essere emesso o ad emigrare all'estero, io non credo che sia uno svantaggio che l'Italia abbia una parte del suo debito all'estero. E che non sia uno svantaggio lo vediamo oggi stesso, perchè, o signori, noi abbiamo osservato tutti con estrema compiacenza come sia diminuito il cambio in questi ultimi tempi. Ebbene, io ho letto giornali e riviste per vedere quale spiegazione venisse data di questo ribasso del cambio; ma francamente non ne ho trovata alcuna che mi persuadesse. Poichè tutti sapevamo da tempo che la bilancia monetaria, o meglio la bilancia degli annui impegni, è favorevole all'Italia; tutti avevamo già considerato tante volte i conti dei forestieri che vengono in Italia, delle nostre esportazioni e importazioni, del risparmio dei nostri emigrati, e malgrado ciò abbiamo visto per tanto tempo l'aggio incombere duramente sui nostri commerci e sul nostro credito.

Dunque non va in tali fenomeni, o almeno non soltanto in essi, ricercata la ragione del ribasso del cambio; ed io modestamente la cerco nell'aritmetica, che è la sovrana di tutte le teorie finanziarie, ed ho rilevato che dall'ultimo pagamento dei coupon all'estero, al cambio decennale del titolo, ossia nello spazio di circa un anno, la nostra rendita all'estero invece di aver continuato a diminuire, è aumentata di circa quattro milioni. E ciò mi è stato confermato dal fatto enunciato dalle pubblicazioni finanziarie francesi che il piccolo risparmio di quel paese incomincia a poco a poco a rientrare nel nostro titolo. Questo movimento ascensionale del nostro debito all'estero nella misura discreta, intendiamoci bene, in cui andrebbe in tal modo delinean-

dosi, a me pare proprio benefico perchè credo che si debba a questo specialmente il ribasso del cambio che noi abbiamo ottenuto.

Ma oltre a ciò l'averne un titolo internazionale per l'Italia è come avere un volante, una specie di compensatore della irregolarità cronologica con la quale appunto l'oro dei forestieri, delle sete, dei prodotti agricoli si sponde in Italia; ed è poi una specie di elemento psicologico di incontestata utilità per quella mania prettamente italiana di giudicare delle cose nostre dal giudizio che gli altri ne danno.

Ed ora mi permetta l'onorevole ministro qualche osservazione sopra l'articolo 9 che egli ha aggiunto a questo progetto di legge e che non esisteva nel progetto che egli aveva prima presentato. Questo articolo a me pare fatto in omaggio agli oppositori della legge, a quelli cioè che avevano mosso come principale obiezione la trasformazione dei titoli redimibili in titoli perpetui. Una delle critiche più gravi infatti che venne mossa al disegno di legge allorchè compariva la prima volta è questa: che non dovesse uno Stato porsi nella via di trasformazione dei titoli redimibili in titoli perpetui.

Il ministro, non so se molto convinto, pure ha pensato: contentiamo anche questa gente; e poichè il servizio di ammortamento di tutto il prestito delle obbligazioni ferroviarie oggi, cioè in questo anno, richiede 3 milioni e 400 mila lire, poichè con la trasformazione del 3 e mezzo per cento per effetto del premio che diamo ai portatori delle obbligazioni, per compensarli della rinuncia all'ammortamento, veniamo ad aumentare la quota di interessi di circa 2,300,000, avanza in questo anno ancora circa un milione, quota che andrà negli anni successivi lentissimamente aumentando, come chiaramente risulta dagli allegati del disegno di legge. Dedichiamo questo avanzo annuo a costituire con la moltiplica degli interessi un fondo di ammortamento, che alla fine di 82 anni, cioè nel 1984, costituirà un capitale presso a poco uguale alle obbligazioni che dovevamo estinguere.

Ebbene, onorevole ministro, io accetto questo articolo, ma lo accetto senza nessun entusiasmo e come una cosa di forma, come, mi permetta di dire, del fumo gettato, come contentino, alla gente che faceva quelle obiezioni; perchè, in fondo, analizziamo un poco cosa è stato praticato finora.

Si è parlato sempre di pagamento di debiti redimibili in Italia, ma io mi sono divertito a fare un poco il conto di cosa si è realmente ottenuto. E se voi vorrete seguirmi per pochi istanti spero concorderete nelle mie conclusioni. Si sono operate anzitutto delle conversioni volontarie e di riscatto; e queste conversioni volontarie sono quelle prima ideate nel 1874 da Sella e Minghetti, e poi nel 1894 dall'onorevole Sonnino con la creazione del 4 e mezzo per cento.

Dunque per queste venne realmente trasformato un debito redimibile in debito perpetuo, ossia non vennero punto pagate, ma semplicemente trasformate in perpetuità le quote di ammortamento.

Un secondo sistema adottato fu quello delle operazioni con la Cassa depositi e prestiti, e voi tutti m'insegnate che neppure con tale metodo venne fatto nessun pagamento di quote di ammortamento, in quanto che alla Cassa dei depositi e prestiti fu data quella tal rendita del Fondo culti, mi pare circa 15 milioni, e poi ancora altri 2 e mezzo, e di questi essa si servi per la trasformazione.

Dunque non fu effettuato in tal modo nessun reale ammortamento.

Ma rimane il terzo modo di pagamento dei debiti redimibili, cioè quello delle forze vive del bilancio. Ora voi ben sapete che molte volte si ha l'illusione di pagare dei debiti con le forze vive del bilancio; ma se gettate uno sguardo sulla categoria terza, in cui è divisa la contabilità generale, cioè sulla categoria del movimento dei capitali, vi convincerete facilmente che quando questa categoria non lascia scoperto, vuol dire che i debiti non vennero saldati con forze vive del bilancio, ma con realizzazioni di patrimonio, con accensione di altri debiti o con altre forme equipollenti.

Ebbene, se gettate un'occhiata sulla nota del movimento dei capitali da venti anni a questa parte, troverete che in soli tre anni questo movimento di capitali è stato scoperto, cioè in tre soli anni non si è pagato i debiti, e fra questi i debiti redimibili, con accensione di nuovi debiti o con realizzazione di patrimonio; ed anche in quei due o tre miseri anni la quota fu così esigua, fu in tutto, mi pare, una ventina di milioni, che bensì può affermarsi essere le quote di ammortamento realmente estinte dal bilancio italiano negli anni passati assolutamente irrilevanti.

Ora credete che valga la pena di parlare sempre di pagamento di debito redimibile ed illudersi sempre di redimere il debito dello Stato, quando poi al rendimento dei conti ci troviamo sempre a non averli pagati, perchè le condizioni nostre sono ben lontane dal permettercelo?

E credete realmente che possa aver seria influenza sul nostro credito quella specie di *Sinking-Fund*, di nuovo consorzio nazionale di Stato che l'articolo 9 vorrebbe inaugurare?

Io mi auguro di cuore che l'Italia possa presto trovarsi in condizioni non già di crear Casse d'ammortamento a multiplo d'interessi, ma di fare vere ammortizzazioni vive con avanzi del bilancio; e in testa a queste la più urgente e necessaria di tutte, quella dei biglietti di Stato; ma non lasciamoci trascinare da forme illusorie destinate semplicemente a cumulare nuove tentazioni per nuove future spese.

E detto questo, o signori, io concludo questo mio breve discorso facendo presente una considerazione. Io credo che questo disegno di legge apra un nuovo programma, o almeno me lo auguro, al tesoro dello Stato ed all'indirizzo di questo Ministero, nel senso che il Ministero si proponga di studiare un poco la questione complessa del nostro credito e di pensare quali bisogni colossali si affaccino davanti a noi.

Io non voglio dire soltanto dell'enorme debito ferroviario che ci sta dinanzi, ma alludo anche all'enormità di quattrini che è richiesta dallo svolgimento del programma sociale verso il quale noi ci andiamo rivolgendo con tutte le nostre forze.

Perchè, o signori, il programma sociale dei nuovi tempi ha effetti morali ed economici benedetti; ma ha anche effetti finanziari che richiedono tutta la nostra considerazione.

Prendete per esempio la Cassa delle pensioni per la vecchiaia. Noi tutti i giorni stiamo votando piccoli fondi, ma non pensiamo che perchè quella Cassa corrisponda allo scopo per il quale fu creata ci vogliono centinaia e non decine di milioni; che l'Australia, che è l'unico paese che l'abbia attuata come si deve, ha dovuto dedicarvi somme ingentissime; che il ministro Millerand, parlandone in Francia, disse che per fare che la Cassa per la vecchiaia funzionasse in Francia come doveva funzionare, sul modello di quella dell'Australia, occorreano 400 mi-

lioni all'anno. Ora io non dico che in Italia si debba andare a questi estremi, ma dico semplicemente che tutto questo programma, nel quale noi andiamo giustamente addentrandoci, richiede una enormità di danaro. La municipalizzazione dei servizi allo studio della quale stiamo accingendoci, richiederà immobilizzazioni enormi della Cassa depositi e prestiti. E questa ha già immobilizzato oltre 400 milioni in mutui a lunga scadenza; ed essa amministra la parte più rilevante del nostro risparmio, perchè, o signori, in nessun paese come in Italia le Casse postali hanno con moto ascensionale, vertiginoso, assunto una percentuale così alta, rispetto al denaro depositato in tutte le altre Casse del risparmio nazionale. Ebbene, noi dobbiamo considerare, onorevoli colleghi, la condizione complessa di liquidità dello Stato italiano, dobbiamo considerare che il conto generale della tesoreria si chiude oggi con un disavanzo assai maggiore di quello che presentava molti anni fa: 120 milioni circa di aumento dal 1886, e che nelle attività della tesoreria noi annoveriamo 98 milioni di oro che abbiamo in Cassa, mentre dimentichiamo nelle passività i 400 milioni di biglietti di Stato che abbiamo in circolazione.

Ora io credo che tutta questo stato di cose vada studiato dal Ministero, in modo da convergere gli sforzi a migliorare la situazione della tesoreria, a migliorare le condizioni della nostra circolazione e quelle che io chiamo di liquidità complessiva dello Stato, ed avviarci così, a poco a poco, a risolvere il problema della conversione della nostra rendita.

Io credo che non ci sia programma più democratico e più adatto a soddisfare i bisogni del popolo che quello del ribasso del saggio generale dell'interesse.

Questo, come disse un autore francese, può paragonarsi ad un mare sparso su tutto un paese: a misura che il livello si abbassa nuove plaghe si scoprono e si aprono alla fecondità ed al lavoro. Io mi auguro che il programma del Ministero, più che allo sgravio di piccole imposte che poco o nulla influisce sul benessere delle famiglie anche più povere, si volga al ribasso del saggio del danaro.

Per assicurare la riuscita di tale programma è necessaria la massima castigatezza nello assumere nuovi impegni e la più grande severità nel mantenere più ri-

stretta la circolazione, più liquide possibili le condizioni del tesoro dello Stato. (*Bene! Bravo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

**Rava.** L'onorevole amico Alessio, che ha parlato da maestro su questa materia della conversione dei debiti pubblici, ha detto poco fa che era mostrare da parte sua una certa audacia il trattare di così grave argomento; ora, dovendo io parlare dopo di lui, e su tale tema, provo con più ragione questo senso di sgomento.

Ma siccome concordo nelle conclusioni sue che accettano i due principii fondamentali di questo disegno di legge, mi limiterò a parlare di alcune modalità, tagliando corto sulle questioni generali e teoriche, che potrebbero fornire buon argomento ad un'ampia discussione alla quale non credo sia questo il momento propizio, nè l'ora opportuna per la stanchezza della Camera.

Dichiaro subito però che non mi spavento affatto all'idea di sostituire un debito perpetuo a uno redimibile; anche per l'esperienza stessa che questo disegno di legge mette in luce. Il debito perpetuo meglio fa profittare allo Stato del deprezzamento della moneta, e si presta col volger del tempo alle conversioni.

In fondo per quanto il progetto si intitoli: « Creazione di un nuovo titolo consolidato tre e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili, » il suo assunto fondamentale consiste nel preparare il mercato a un titolo nuovo e nel levare possibilmente dal bilancio il peso degli ammortamenti del debito ferroviario e, insieme, dal mercato italiano la maggior quantità (non tutte certo) delle obbligazioni create, dopo il 1885, si noti, per le costruzioni ferroviarie e per le Casse patrimoniali. Codeste obbligazioni ferroviarie gravano ora enormemente sul nostro bilancio, perchè crebbero in malo modo il debito pubblico in capitale, e raggiunsero una somma di circa un miliardo e duecento cinquanta milioni. Poche finora sono state ammortizzate col sorteggio; o convertite nel quattro e mezzo del ministro Sonnino; così che il peso loro verrà crescendo sempre cogli anni.

Queste obbligazioni furono emesse a duecento novanta lire, mentre lo Stato doveva rimborsarle per sorteggio in novanta anni a cinquecento lire ciascuna: così esso si è

assunto un enorme debito di mille duecento cinquanta milioni, avendo incassato soli settecento milioni, come ha accennato l'amico Alessio. Io ho ascoltato la sua teoria sulla utilità dei vari tipi di debito, ma debbo osservare che se invece di tali obbligazioni si fosse emesso consolidato, non saremmo a tale stato di cose.

Ora l'operazione che il Ministero propone fa sperare, non dirò realizzare, un guadagno di duecento cinquanta milioni che andrà a beneficio dell'Erario, a operazione compiuta. E prepara la conversione del nostro 5 per cento.

Questo è il dato fondamentale (è come lo scopo precipuo) del nuovo disegno di legge, ed è confermato dalla Commissione del bilancio, ed è quello che mi persuade della bontà sua nei rispetti del Tesoro e del bilancio.

Come si propone il Ministero di raggiungere questo fine? Troncando innanzi tutto, e per legge, l'emissione del titolo 4 e mezzo per cento che pel corso ora raggiunto, non ha più ragion d'essere e che ha col 1900 compiuta la funzione a cui era stato destinato dall'onorevole Sonnino: e poi creando un nuovo titolo internazionale consolidato al saggio del 3 e mezzo per cento.

Sull'opportunità di questo nuovo titolo e sui dubbi che può far sorgere, l'onorevole Alessio ha parlato da maestro, ma io credo che ogni dubbio debba essere felicemente risolto, perchè questo titolo in pratica è già bene accolto e si presta a liberare il mercato dalle obbligazioni ferroviarie.

Il disegno di legge dell'onorevole Di Broglio ebbe due edizioni, in novembre e in marzo. E questa nuova edizione non solo si prefigge gli stessi scopi di quello presentato prima (e che ho accennato), ma vi aggiunge, e secondo me felicemente, la Cassa di ammortamento, da costituirsi con i risparmi che anno per anno si realizzano sul bilancio, liberandolo dal peso degli ammortamenti.

Io credo che questo sia novità buona del progetto. Colla conversione si graverà il bilancio di una spesa annua di interessi perpetui, e lo si libererà del peso dell'ammortizzo del capitale debito che erasi creato con l'emissione delle obbligazioni ferroviarie. Ma non sarebbe stato questo, secondo me, un pregio sufficiente della conversione proposta se non si fosse pensato anche a questa Cassa di ammortamento per la quale

deve eliminarsi il debito capitale, consolidato, che verrà ora a sostituire i 1,200 milioni delle obbligazioni create dopo le Convenzioni ferroviarie per le costruzioni, e gli altri 200 milioni circa di vecchi titoli redimibili.

Fu grave errore quello del 1885 e varie volte l'ho lamentato in quest'aula.

Per avere 700 milioni non occorreva costituire una tale massa di debito; e, badate, non si guadagnava nell'interesse, chè 15 lire si pagano tanto per 300 lire al 5, quanto per 500 lire al 3 per cento. E le 500 lire non erano incassate dall'erario italiano, mentre di 500 lire esso si costituiva debitore! Conosco le difese che fece Leon Say di tale forma di debito redimibile: ma non la credo utile alla finanza pubblica. Gioverà alle Società di speculazione, ma non conviene in genere allo Stato: nè conveniva nel 1885 a noi.

Per queste obbligazioni ferroviarie e per l'opportunità di liberarsi da questi debiti, vari disegni disegni di legge furono presentati in passato.

L'onorevole Sonnino lo tentò col 4 e mezzo per cento, e l'onorevole Luzzatti lo tentò con la proposta creazione di un 4 per cento netto, facendo sospendere l'emissione di obbligazioni ferroviarie, con cui si seguivano a creare debiti per conto delle Casse patrimoniali, nate pure nel 1885, e abilissime per fare debiti.

**Luzzatti Luigi.** Le sospesi fino dal 1891, ed emisi rendita perchè la trovai più conveniente fino d'allora.

**Rava.** Lo so; siamo d'accordo; e anzi sono lieto di questa approvazione dell'onorevole Luzzatti, la quale conferma la mia tesi, che cioè è meglio per lo Stato un buon debito perpetuo, che un debito redimibile, emesso a condizioni così gravose di rimborso.

L'onorevole Rubini in seguito voleva un titolo interno: ma come era possibile trasformare a buoni patti un titolo internazionale, come questo, in titolo interno? Ed era poi utile il farlo? E non si fece!

La seconda edizione del progetto ministeriale, secondo me, è assai migliore della prima, e mi rinfranca nel voto.

Nella tabella, che l'onorevole ministro ha allegato al progetto di legge, io noto che il carico totale di questi debiti redimibili o obbligazioni è di lire 1,391,000,000; capitale

ingente, formato soprattutto dalle obbligazioni ferroviarie della legge 1885.

Ora si consenta una osservazione: nell'elenco dei debiti, che potevano essere trasformati nel 4 e mezzo per cento, dall'onorevole Sonnino, era ed è compreso (perchè è legge di Stato, con la data dell'agosto 1895) anche il consolidato del 5 e del 3, quante volte si trovasse qualcheduno, che, a parità di reddito avesse voluto fare questa trasformazione. E infatti se ne trovarono e oltre alle conversioni forzate dei titoli delle Opere pie, se ne fecero delle libere coi privati.

Io non propongo qui certamente all'onorevole ministro del tesoro, e all'improvviso, di seguire quel concetto, ma gli domando se non sia veramente degno di studio, poichè se al tempo dell'onorevole Sonnino si trovò chi convertiva il consolidato titolo internazionale 5 per cento nel titolo nuovo di reddito 4 e mezzo interno, è ben possibile che ciò si possa fare anche oggi col 3.50, perchè garantito per 15 anni contro ogni conversione.

Il 4 e mezzo per cento dell'onorevole Sonnino convertì per 89 milioni di lire di tali obbligazioni, e dava 25 centesimi di premio per 100 lire di capitale a lotti di lire 100,000. Era per le operazioni grosse.

L'onorevole collega Alessio ha trovato un po' eccessive le condizioni di favore, che si fanno ora a coloro che convertiranno le obbligazioni ferroviarie nel nuovo titolo 3 e mezzo per cento. Veramente in passato non si è stati meno generosi nel dare un compenso per favorire una tale conversione, e certo l'onorevole ministro avrà dovuto considerare bene la possibilità pratica della operazione.

Certo la cifra è inferiore ora a quella stabilita nelle volte passate (25 centesimi erano per 100 lire di capitale), è tale, che pare accettabile. E lodo il ministro di aver avuto riguardo anche ai piccoli detentori, che vogliono fare questa conversione, liberandoli dalla tirannia dei grandi che già pensano ad accaparrare i titoli e così godere due compensi.

Saranno i grandi detentori, ha detto il collega Alessio, che godranno il beneficio dei 20 centesimi, perchè accaparreranno le obbligazioni. È vero, ma vi saranno altri, che non cederanno le loro obbligazioni e godranno del beneficio della legge, direttamente, e senza ricorrere a tanti costosi in-

termediari. Di ciò mi compiaccio coll'onorevole ministro, augurandomi che il disegno di legge possa raggiungere i fini, che il Governo si propone, e che finalmente sia risolta questa questione dei debiti redimibili ferroviari, la quale da vari anni pesa sulle discussioni della Camera.

Poichè, è confortante notarlo, nella Camera comincia a diffondersi la persuasione che lo Stato italiano non debba rimborsare a 500 lire quei titoli che ha emesso a 290. Dieci anni fa solo pochi, e io con essi, lo dicevano. Fu un'operazione sbagliata fino da allora, ma la Camera credette, devo dirlo, che si trattasse di titoli emessi dalle Società concessionarie e per conto loro, e non di debiti di Stato. Le Casse di risparmio non li volevano, credendoli da prima titoli di debito privato. Il male fu troncato dall'onorevole Luzzatti nel 1891; ed è bene ora che si cerchi di liquidare, e magari fosse definitivamente, il passato, e che possibilmente non se ne parli più.

Questo nuovo 3,50 per cento offre vari utili alla conversione delle obbligazioni: una rendita netta alla pari; un premio di 15 centesimi per ogni cento lire di capitale o 20 centesimi per cambi da 60,000 obbligazioni, l'abbandono della tassa di negoziazione; il pagamento trimestrale degli interessi, l'immunità da conversione per 15 anni. Tutto sommato sono lire 0,89 di maggior interesse per ogni titolo di 500 lire di capitale e lire 1,06 per ogni titolo nelle operazioni grosse di conversione. E per pagare l'errore del 1885!

E ciò come massimo; ma il ministro avrà certo migliori patti. Non oso sperare però che ottenga l'immunità per meno di 15 anni da conversione, come spera l'onorevole Alessio.

Gli effetti certi del nuovo titolo sono pertanto la sostituzione dei boni del tesoro a lunga scadenza che vengono ora a pagamento: la sostituzione dei certificati ferroviari trentennali famosi, al 6 per cento, di cui 40 milioni su 52, sono stati già convertiti colla buona legge del luglio 1901; il pagamento di altri 5 milioni di tali certificati che sono ancora da emettere: così sono già 83 milioni certi: e il nuovo titolo si farà conoscere. E allora avrà, spero, fortuna.

Non sono però molto persuaso che tutte le obbligazioni scompaiano dal mercato. Per quanto vi siano certi premi, io credo che i più forti possessori di queste obbliga-

zioni non le porteranno tutte alla conversione, a meno che non sperino di guadagnare sul rialzo del 3.50 avuto in cambio. Già si fanno oggi giuochi di borsa su un titolo non ancora emesso! Ed è questa purtroppo la speculazione! Io non so, ad esempio, se le Casse di risparmio italiane, che ne possiedono gran parte, siano vinte dall'allettamento di questi premi o non credano di aspettare il sorteggio, e l'eventuale guadagno di quelle 200 lire per ogni obbligazione, che costituiscono la differenza tra il prezzo del mercato di qualche anno fa (prima cioè della speculazione al rialzo di questi giorni) ed il prezzo di rimborso che si avrà, per sorteggio, come dissi, in una serie d'anni fino al 1935. Io non so se questo avverrà; se però questi titoli resteranno negli istituti di previdenza e beneficenza, ove sono collocati, non sarà gran male. Lo Stato li avrà aiutati senza volerlo, con o senza la conversione.

Quanto agli articoli speciali di questo disegno di legge, che nel complesso approvo, amerei di sentire chiarito il dubbio sui 300,000,000 di buoni del tesoro, e domanderei all'onorevole ministro, se è proprio necessario che per la Cassa di ammortamento si faccia quella specie di partita di giro, o di conto corrente, fra un bilancio ed un altro per evitare la eventualità di avere, in qualche anno, la sorpresa di un contributo minore di quello che si spera, con a base la media dei sorteggi finora eseguiti a favore della Cassa di ammortamento. È inutile complicazione.

Auguro che questo disegno di legge raggiunga i suoi fini, che segni veramente il principio della conversione del nostro debito pubblico; e che soprattutto metta il nostro debito pubblico in una condizione anche più chiara: perchè, per me, è stato sempre penoso il pensare che queste obbligazioni, le quali sono debito dello Stato, e godono tanti privilegi, come ha detto l'onorevole Alessio, abbiano avuto, ed abbiano ancora, la firma e il titolo semplicemente da Società ferroviarie, facendo anche, qualche volta, dubitare al mercato internazionale che lo Stato italiano avesse bisogno di questo avallo, per emettere un titolo che serviva alle esigenze del Tesoro.

Queste obbligazioni erano titoli di Stato? E si dovevano chiamare titoli di Stato: e, forse, a questa condizione, sarebbero stati negoziati con effetti migliori. Ma ciò non

avvenne; ed ora si deve necessariamente riparare a quel che allora fu fatto.

Non ho grandi illusioni sulle Casse di ammortamento, ma confido che la nuova sarà salvata dalle tentazioni finanziarie e potrà liberarci in avvenire dal peso di questo debito che noi ora consolidiamo.

E spero che questa riduzione d'interesse e questa riduzione in conto capitale giovino, come spera il ministro, all'Erario, e valgano a favorire il credito dello Stato e a migliorare le condizioni del nostro debito pubblico. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

### Sull'ordine del giorno.

**Luzzatti Luigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Luzzatti Luigi.** Pregherei la Camera di consentire che, dopo la discussione di questo disegno di legge, sia iscritta nell'ordine del giorno quella del disegno di legge, che concerne la Cassa nazionale degli scrittori di giornali, e che è, già da vario tempo, in istato di relazione: tanto più che, dall'unanime favore con cui questo disegno di legge è stato accolto e qui e negli Uffici, devo ritenere che esso non susciterà opposizioni.

**Presidente.** Sta bene. Se non vi sono opposizioni, questa proposta dell'onorevole Luzzatti s'intenderà accolta.

(*È accolta*).

### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Lucifero, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se e come creda di temperare gli effetti della troppo rigida applicazione della legge per la perequazione fondiaria, mentre egli ebbe a riconoscere che il valore attuale di alcuni dei prodotti arborei, e specialmente degli agrumi, non risponde al criterio di stima previsto dalla legge e dopo che tante cause hanno contribuito a diminuire i prezzi nè ragionevolmente si può prevedere che abbiano a risorgere.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra, circa i fre-

quenti errori in cui s'incorre dall'Amministrazione dell'assegnazione dei militari alle diverse categorie, con grave pregiudizio delle famiglie e dei diritti dei cittadini, chiamati sotto le armi.

« Triepi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda presentare sollecitamente il progetto delle opere di bonifica in territorio di Bruzzano.

« Triepi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda adottare i provvedimenti necessari a tutelare gl'interessi della classe dei pescatori in Italia.

« Mezzacapo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra per sapere quali disposizioni di legge consentano al Governo di lasciare in possesso del comune di Bologna le aree militari contemplate dalla legge 5 maggio 1901, dopo che il Consiglio di Stato ha, con reiterati pareri, dichiarata *illegale e nulla* la Convenzione con la quale il Comune aveva espropriate le aree stesse.

« A. Marescalchi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli intorno alla necessità di affrettare le riforme intese ad un saggio e sollecito riordinamento della giustizia penale

« Indelli. »

**Presidente.** Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. Quanto alle interpellanze, il Governo dirà domani se e quando intenda rispondervi.

### Resultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione segreta e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il resultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sugli infortuni degli operai nel lavoro.

Presenti e votanti. . . . 229

Maggioranza . . . . 115

Voti favorevoli. . . . 181

Voti contrari . . . . 48

(*La Camera approva*).

Variazioni alle assegnazioni stabilite per costruzioni stradali straordinarie nell'esercizio finanziario 1902-1903 della legge 30 giugno 1896, n. 266.

Presenti e votanti. . . . .	229
Maggioranza . . . . .	115
Voti favorevoli. . . . .	176
Voti contrari . . . . .	53

(La Camera approva).

La seduta termina alle ore 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento della seguente mozione:

« La Camera invita il Governo ad applicare rigorosamente l'articolo 14, comma 3° del regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche che garantisce lo Stato dagli accaparramenti e dalle speculazioni sulle forze idrauliche; e a ritirare, o quanto meno modificare, la circolare 21 febbraio 1902 che sospende a data indeterminata l'applicazione della legge e del regolamento sulle derivazioni, dando libero campo allo sviluppo del progresso industriale, del lavoro e della ricchezza della Nazione.

« Crespi, Pozzo Marco, Gussoni, Dell'Acqua, Calissano, Morpurgo, Rubini, Dal Verme, Fradeletto, Gavazzi, Chimenti, Cuzzi, Fracassi, Arnaboldi, Pozzi D., Castoldi, Valeri, Silva, Pinchia, Grossi, Bertarelli, Callaini, Dozzio, Galli, Carboni-Boj, De Asarta, Maraini, Roselli, Farinet A., Farinet F., Valli E. » (Da svolgersi nella tornata del 24 aprile).

3. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili. (10) (*Urgenza*)

Discussione dei disegni di legge:

4. Prestito a premi a favore della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera pia di S. Giuseppe. (97)

5. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri. (45)

6. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)

7. Approvazione del contratto 30 ottobre 1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)

8. Aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni. (67)

9. Autorizzazione della spesa straordinaria di 5 milioni per la riparazione di danni recati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di 2ª categoria e per le sistemazioni di dette opere, resi urgenti dalle piene medesime. (4) (*Urgenza*)

10. Disposizioni per la leva 1882. (66)

11. Riordinamento del personale consolare di prima categoria. (54)

12. Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali. (86)

13. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903. (34)

14. Ruoli organici del personale delle Dogane e dei laboratori chimici delle Gabelle. (11) (*Urgenza*).

15. Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette (12) (*Urgenza*)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 -- Tip. della Camera dei Deputati.